

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

620^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI	Pag. 33415	
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione	33415	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	33415	
Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2209 e 2210:		
PRESIDENTE	33416	
DI ROCCO	33416	
Per la discussione del disegno di legge n. 1867 e per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1694:		
PRESIDENTE	33454	
CORNAGGIA MEDICI	33453	
Presentazione di relazione	33415	
Seguito della discussione:		
« Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inseri-		
mento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale" » (2027), d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia e di altri deputati (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>):		
PRESIDENTE	Pag. 33416	
BOLETTIERI	33449	
GRASSI	33437	
* MARIIS	33441	
PACE	33417	
PENNACCHIO	33424	
POËT	33431	
SAMEK LODOVICI	33438	
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		
Annunzio di interpellanze	33454	
Annunzio di interrogazioni	33454	

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Garlato per giorni 7 e Parri per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che, in data 9 maggio 1967, il Ministro del tesoro ha presentato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 » (2216).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), il senatore Ajroldi ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: TERRACINI ed altri. — « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566) e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di ieri, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge:

GIGLIOTTI ed altri. — « Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali » (1567-B);

Deputato Dosi. — « Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta di fabbricazione filati » (2112);

« Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (2187).

Comunico inoltre che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime » (2149);

« Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2161);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Scuola archeologica italiana in Atene » (2138);

« Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'assegnazione alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (2157);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Deputati DI VAGNO ed altri. — « Istituzione di Ufficio oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale » (1894);

« Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico » (2032);

« Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto » (2101);

« Stanziamento di 260 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti sulle ferrovie Sangritana, Alcantara-Randazzo, Motta Santa Anastasia-Regalbuto e Circumetnea » (2147);

« Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2175);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

Deputato SCRICCIOLLO. — « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione » (1649-D), con modificazioni;

« Modificazioni alla legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate » (1848);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico » (2077).

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2209 e 2210

D I R O C C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I R O C C O . Signor Presidente, questa mattina l'8ª Commissione ha esaminato e licenziato per l'Aula i due disegni di legge nn. 2210 e 2209, relativi alla conversione in legge dei due decreti-legge nn. 80 e 81 del 17 marzo scorso, riguardanti, rispettivamente, l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli e l'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli stessi. Poichè mancano pochissimi giorni alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 77 della Costituzione per la loro conversione in legge e praticamente il Senato non ha che i giorni di questa settimana, mi onoro chiedere che i due provvedimenti legislativi siano esaminati e votati in Assemblea nella seduta anti-meridiana di domani con la procedura urgentissima.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale" » (2027), d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del

disegno di legge: « Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale" », d'iniziativa del deputato Maria Pia Dal Canton e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Pace, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

C A R E L L I , *Segretario:*

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 2027;

perchè il costo delle procedure articolate per l'adozione speciale non costituisca ragione di remora,

e perchè non sussista difformità con i procedimenti relativi all'affiliazione ed alla tutela, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 46 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile,

impegna il Governo a disporre che gli atti previsti nella presente legge per l'adozione speciale siano esenti da tasse di bollo e di registro ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pace ha facoltà di parlare.

P A C E . Mi corre avanti tutto l'obbligo di ripetere a voi, onorevole Presidente, onorevole Guardasigilli e onorevoli colleghi senatori, e di dire da questa tribuna a quanti per via epistolare o a mezzo della stampa ne hanno rivolto domanda, le ragioni che mi hanno indotto a contrastare, nella seduta del 9 marzo della Commissione di grazia e giustizia, la proposta avanzata dal relatore di chiedere l'assegnazione di questo disegno di legge alla Commissione, che l'esaminava in sede referente, in sede deliberante.

Mi è parso non doversi per questo disegno di legge mutare la prassi consolidata che tutte le riforme incidenti per soppressione o innovazione sui codici sono demandate al vaglio e al voto dell'Assemblea. A ta-

le prassi non può derogarsi per un testo che unanimemente è stato qualificato, siccome ripeteva il Sottosegretario onorevole Misasi, uno dei più significativi della legislatura in corso, destinato a costituire un nuovo capo nel titolo ottavo del libro I del codice civile, con 27 articoli che vengono a calarsi tra il capo secondo (delle forme dell'adozione) e il titolo nono (della patria potestà) e che, oltre tutto, crea un nuovo istituto giuridico, l'adozione speciale, inserito nel codice civile con riflessi diretti negli altri codici, involgendo principi sociali ed etici ed operando profondamente sul diritto di famiglia.

Ho colto peraltro nelle espressioni dell'autorevole pensiero di tanti onorevoli colleghi commissari opinioni favorevoli ad emendamenti — ed inizialmente anche nell'elaborata prima relazione di quel nostro eminente collega, altrettanto ricco di bontà quanto nutrito di saggezza giuridica, che è il senatore Berlingieri, laddove egli formulava quattro riserve, se non esplicitamente quattro proposte di emendamenti, che avrebbero dovuto innovare, sia pure in senso marginale, il disegno di legge in esame — ho colto, dicevo, orientamenti che è bene siano qui dibattuti, sicchè, quale che ne sia la sorte, ne resti traccia integrale nei nostri lavori a testimonianza del nostro impegno e soprattutto a conforto e ad avvio di quella che sarà l'interpretazione di domani.

D'altronde l'eventuale ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento per modificazioni non di fondo, ferma restando l'impostazione del provvedimento, non ne importa il temuto affossamento: ne sarebbe possibile l'approvazione anche prima delle ferie estive. Quanti hanno indirizzato al Senato le loro sollecitazioni — al pari che nel contesto degli esposti inviati alla Presidenza, a noi commissari della Commissione giustizia, a me, ritenuto responsabile di questo ulteriore iter in Aula — riconoscono tutti che la legge è imperfetta. Ma questo non rileverebbe perchè la legge è cosa dell'uomo e come tutte le cose degli uomini è necessariamente imperfetta. Tutti però rappresentano che questo dise-

gno di legge necessita di opportune modifiche.

Ed allora io mi chieggo: se vi è oggi la possibilità di migliorare il testo, perchè non farlo? Perchè dobbiamo mandare fuori di quest'Aula un provvedimento legislativo che tutti in sostanza, anche i postulanti di sollecitudine, riconoscono che necessita di miglioramenti, che ha bisogno di puntualizzazioni? Perchè noi da Roma, che retoricamente ancora chiamiamo Patria del diritto, dobbiamo mandare in giro delle leggi malfatte, come certo è quella attuale, e dobbiamo poi — noi senatori avvocati — molte volte nelle aule giudiziarie, allorquando ci si contesta l'imperfezione di una legge che i giudici devono applicare, vergognarci quasi di aver collaborato o contribuito alla legiferazione di siffatto provvedimento?

Questa legge si può migliorare; mi pare che non si dica male di Garibaldi se si vuole migliorare il testo.

L'avviso del mio Gruppo è perfettamente conforme a quello espresso nell'altro ramo del Parlamento: assenso nell'impostazione di fondo del provvedimento, riserve e perplessità sulla sua strutturazione, dissenso motivato su talune norme.

Confermo il mio pensiero in coerenza con i principi che ho avuto occasione di manifestare in ogni incontro dall'inizio di questa legislatura. Non ravvedo l'opportunità che a modifiche e a innovazioni incidenti nel contesto dei codici si provveda con leggi autonome, frazionate, frammentarie.

Si è detto da altri felicemente che andiamo attuando una legiferazione a singhiozzo.

E meglio avrei visto, come d'altronde diceva lo stesso onorevole Guardasigilli in una seduta della Commissione della Camera dei deputati nel giugno 1965, che tutta la regolamentazione del diritto di famiglia seguisse sistematicamente, in un testo unico e organico, tanto più che nel nostro caso la riforma del diritto di famiglia ha già preso il suo avvio nell'itinerario legislativo parlamentare.

Senonchè l'onorevole Guardasigilli, trascorso un anno, il 12 gennaio scorso, ha giustificato le ragioni di una diversa opinione

in lui maturata nel senso che questo disegno di legge, pur venendo a noi per iniziativa parlamentare, costituisce in verità una parte integrante delle modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia da lui elaborate. Questa giustificazione dell'onorevole Guardasigilli per il diverso avviso da lui espresso è certo pregevole, ma non è valida. Infatti il diritto di famiglia si articola in vari istituti — regime patrimoniale, patria potestà, filiazione, riconoscimento di figli, eccetera — tra di loro coordinati in correlazione della medesima *ratio legis*. Ora, non basta dire che questo stralcio è parte di quelle modificazioni che sono nel disegno di legge attinenti al diritto di famiglia.

Chi può ipotecare il futuro? Chi può affermare con previsione di certezza che la riforma del diritto di famiglia, cui noi oggi diciamo aderisce l'odierno disegno di legge che siamo chiamati a votare, sarà dal Parlamento votata nel testo della proposta governativa? E se tale proposta sarà variata? Se essa fosse variata nei suoi cardini fondamentali, potrà derivare che questo testo di stralcio, aderente, sì, alla proposta, non sia più consentaneo domani alla legge più vasta che noi andremo a votare.

Ecco perchè sarebbe stato opportuno rielaborare l'istituto dell'adozione nel quadro delle riforme del diritto di famiglia, giusto l'avviso espresso ieri sera da onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito, anche appartenenti alla maggioranza parlamentare, sicchè venisse integrato e armonizzato con tutte le disposizioni normative che attengono a questo sì ampio capitolo e, in particolare, all'affiliazione, e venisse inquadrato nell'intero sistema.

Io confesso — ed è una confessione del tutto personale, che impegna solo me — che mi accosto con trepidazione a tutto quanto concerne l'istituto familiare. Oggi immettiamo nel nucleo familiare, accanto ai figli legittimi, i figli adottivi in identità di stato; domani dovremmo essere chiamati a pronunciarci sulla separazione dei coniugi o sul piccolo divorzio. In un momento, per brecce e lacerazioni, avremo dato vita ad una famiglia che, per quanto con-

cerne me, non è nei miei sentimenti, è fuori dalle mie concezioni etiche, sociali, religiose.

Con questo provvedimento vengono a coesistere nel nostro ordinamento giuridico due istituti oltre all'affiliazione, due istituti radicati su principi diversi.

L'adozione ordinaria, tradizionale, resta disciplinata dagli articoli 291 e seguenti del codice civile, con l'abbassamento dell'età degli adottanti dai 50 anni, oggi richiesti, ai 35 anni, riducibili in caso di eccezionali circostanze ai 30 anni e con la possibilità di adozione di più figli, con atti successivi, con la continuazione dei rapporti giuridici tra adottato e genitori di sangue anche in materia di successione e con l'attribuzione al tribunale dei minorenni della competenza fin qui spettante alla Corte di appello in ordine all'adozione dei minorenni.

Accanto a questa adozione tradizionale, noi creiamo questo nuovo istituto giuridico, come dicevo, dell'adozione speciale; adozione speciale per i minori abbandonati con effetto di un mutamento di *status* dell'adottato il quale acquista lo stato di figlio legittimo dell'adottante, infrangendo, *ope legis*, qualsiasi rapporto, qualsiasi vincolo con la famiglia di origine.

Ora, il disegno di legge non si può accettare acriticamente. Ma le nostre critiche, muovendo dal consenso, già manifestato, sulla necessità di un intervento legislativo in materia, sono enunciate *ad meliorandum*.

L'articolo 314/26 — è faticosa questa indicazione degli articoli — regolando gli effetti dell'adozione speciale, sancisce che con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, « salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela ».

Io faccio istanza, in un proposto emendamento, che sia soppressa l'anzidetta eccezione. Con questa normativa, in tema di responsabilità penale, i rapporti di parentela intercorrenti fra famiglia d'origine e figli adottati, quando sono dalla legge considerati come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, esplicano *ex articolo* 540 del codice penale la loro piena incidenza così come nell'adozione tradizionale.

Ma questa, onorevoli colleghi, è una struttura logica, una contraddizione flagrante, una statuizione abnorme.

Il codice penale vigente, nel ricordato articolo 540, che regola i rapporti di parentela e li definisce, ravvisa il vincolo unificante dei rapporti di parentela nel fattore naturalistico della consanguinità e, coerentemente, li assume negando qualsiasi incidenza al fatto adozione.

Tale norma ignora il fatto adozione e mantiene integri i rapporti di parentela *iure sanguinis*.

Qui siamo nel sistema dell'adozione tradizionale quale è regolata dal vigente codice civile.

Ma, con la creazione dell'istituto dell'adozione speciale, si recide, in via definitiva e irrevocabile, il legame di sangue ad esso sostituendosi la parentela elettiva, *la cognatio legalis* allo *ius sanguinis*, un vincolo di filiazione indipendente dal vincolo naturale della procreazione. Questo è lo spirito dell'attuale disegno di legge, che parte da tale principio che o si accetta o non si accetta; è una scelta, si diceva in Commissione, che bisogna fare. Ma, se si dà il proprio consenso a questo disegno di legge ed al suo spirito animatore, si trae l'illazione che il vincolo di filiazione naturale, il fatto della procreazione non hanno più nessuna incidenza perchè lo *ius sanguinis* è sostituito dalla *cognatio legalis*. Allora, se questo è nell'imperativo della coerenza legislativa, è nell'imperativo della logica trarre le inderogabili conseguenze. Con quale criterio, onorevoli colleghi, vogliamo punire con l'ergastolo quali parricidi un padre od una madre naturali od un loro figlio, pertinente ad altro nucleo familiare, il quale è diventato figlio di un'altra famiglia, in virtù di adozione speciale, quando diciamo che fra questo figlio e chi l'ha procreato nulla esiste che più li legghi? Alla stregua del criterio informatore del nuovo istituto, con quale criterio vogliamo ritenere penalmente rilevante un rapporto che si fonderebbe sul solo fatto materiale della procreazione? Se noi diciamo che il vincolo unificante non è il sangue (qui valgono le parole veramente incisive del nostro collega Berlin-

gieri, allorché scrive che dal solo vincolo di sangue non consegue rapporto di parentela), allora dobbiamo convenire che se al fatto naturale della filiazione non si accompagna il fatto della convivenza, della comunanza di vita in cemento di sentimenti, viene meno quella maggiore quantità di criminalità nel soggetto che il legislatore assume per la dosimetria della sanzione. Perché il reato in danno del prossimo congiunto è aggravato? Vogliamo porci questo interrogativo? Anche alla stregua del vigente diritto positivo quale codificato nel codice vigente, poniamoci questo interrogativo: in virtù di quale *ratio legis*, il reato in danno del prossimo congiunto è aggravato? Perché esprime nel soggetto attivo del reato una maggiore pericolosità, una maggiore potenzialità criminosa. Per questo si aggrava il reato. Ma questa maggiore pericolosità, nella volontà del legislatore, non deriva dal fatto « sangue » o non solo dal fatto sangue, ma deriva dal fatto « rapporti spirituali » che cementano il sangue.

Io condivido la disposizione della sopravvivenza dei divieti matrimoniali. . .

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ma allora lei esce fuori dalla logica del sistema. Lei sta facendo un discorso di una estrema energia logica e, quindi, vuol restare nel sistema. Lei dice: distrutta la parentela naturale, *tamquam non esset*, allora non possiamo attingere per nulla ad essa. Quindi questo vale anche per i divieti matrimoniali. Perché lei ammette in questo caso una eccezione? Allora facciamo sposare fratelli e sorelle!

P A C E . Le rispondo subito, però lei non deve essere un polemista preconcelto; mi deve dare ragione ora che le dirò il motivo per il quale io condivido la sopravvivenza dei divieti matrimoniali. La condivido perché nel vincolo matrimoniale, nell'incesto, nell'accoppiamento sessuale vi è qualche cosa di più e di diverso, c'è quella che ai banchi della vicina Università ci insegnano come *commixtio sanguinis*. Ecco perché il divieto matrimoniale deve sussistere. Sussiste sotto il profilo della *commixtio*

sanguinis, il che è un fatto oggettivo nella preoccupazione di un interesse eugenico. Questo è il motivo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. La logica però se ne va per aria.

P A C E . No, la logica c'è, perché mentre nel delitto di parricidio o nel delitto contro il prossimo congiunto non è il sangue solo che gioca il suo ruolo, ma la *ratio legis* è nella maggiore pericolosità del soggetto attivo del reato, cioè nella maggiore intensità criminosa del soggetto attivo del reato, qui noi abbiamo una situazione oggettiva che prescinde da tutto questo. Il legislatore infatti si preoccupa della *commixtio sanguinis*, nel superiore interesse eugenico, il che è un fatto oggettivo. Ed allora, se ho spiegato il mio concetto — e certo solo l'ostinazione polemica può non comprendere la mia spiegazione — noi dobbiamo assentire alla sopravvivenza di questi divieti matrimoniali, ma dissentire dalla sopravvivenza degli effetti penali.

Insomma, onorevole Ministro, noi non dobbiamo fare le leggi all'italiana: non dobbiamo incamminarci per una strada e poi non arrivare in fondo. Noi siamo soliti fare le leggi a metà: imbocchiamo una strada, ma poi ci fermiamo senza giungere alle conclusioni. Bisogna invece percorrere fino in fondo la strada prescelta. Acquisite la permanenza e la definitività dello stato di figlio legittimo dell'adottato con la cessazione di qualsiasi rapporto con i genitori naturali, lasciar sopravvivere tra costoro i rapporti agli effetti penali significa consacrare una contraddizione che inficia tutto il provvedimento. Il sangue — mi si consenta di dirlo — nel senso dello spirito e non nel senso dei globuli rossi è acqua a tutti gli effetti, secondo questo disegno di legge; è coagulante agli effetti penali. Ma questa, onorevole Ministro, è una *contradictio in adiecto*: o è sangue o è acqua.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Se il Presidente me lo consente, vorrei fare una breve interruzione, dal momento che siamo soliti chiarirci le idee in questa ma-

niera che mi sembra più efficace. Io non dico che non siano due questioni lievemente diverse quelle riguardanti gli effetti penali e i divieti matrimoniali. Ma quando lei per giustificare la sua posizione sugli effetti penali, anzichè ricorrere soltanto alla seconda parte delle sue argomentazioni (cioè quella secondo cui gli effetti penali nascono dalla convivenza, da questa *affectio* che c'è), li fa derivare da una impostazione astratta (lei dice infatti: voi avete cancellato i vincoli del sangue, quindi siete in contraddizione quando lasciate sopravvivere certi effetti), allora questo argomento così grosso, così totale, così radicale vale anche per i divieti matrimoniali. Cioè lei afferma che noi se abbiamo cancellato i vincoli del sangue, dobbiamo essere coerenti e non possiamo iscrivere nella legge i divieti matrimoniali.

P A C E . Evidentemente, onorevole Ministro, io sono infelice nell'espressione del mio pensiero.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. No, ma, come le ho detto, si tratta di due ordini di argomentazioni. Lei con un secondo ordine di argomentazioni ha giustificato in modo specifico la questione penalistica. Cioè lei ha detto: siccome l'aggravante sta nel fatto di questa *affectio*, di questa convivenza che voi avete distrutto, essa deve essere a sua volta eliminata. E questo è un fatto discutibile. Ma l'argomentazione pregiudiziale, radicale, dalla quale lei è partito, secondo la quale noi dobbiamo essere coerenti perchè abbiamo distrutto il vincolo del sangue a tutti gli effetti, porta, se vogliamo essere coerenti come lei dice, a togliere anche i divieti matrimoniali.

P A C E . Non si può, perchè il sangue non si può eliminare, per gli effetti della sua commistione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Allora non l'abbiamo cancellato.

P A C E . Il sangue si commista nell'incesto, ma non si commista nell'assassinio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ci sono infatti delle cose che il legislatore non può distruggere ed è proprio questa la ragione per la quale abbiamo considerato quest'eccezione.

P A C E . D'accordo, ma lei, nell'espressione del suo pensiero, nella seduta del 27 gennaio, affermò l'indispensabilità della rottura di ogni vincolo con i genitori naturali. Ora, come si spiega questa rottura? Si spiega perchè il sangue è dal disegno di legge considerato acqua. Ma, se questo solo sangue non vale a preservare il vincolo dei rapporti di parentela, se ne debbono trarre tutte le conseguenze.

Ripeto per concludere che, per quanto attiene al divieto matrimoniale, il mio diverso avviso si ricava dalla valutazione dell'impossibilità di aderire ad una sua soppressione per la sovrana preoccupazione della *commixtio sanguinis* che non esiste nell'omicidio e nella lesione. La *commixtio sanguinis* significa procreazione di prole infelice, la *commixtio sanguinis* significa lesione di un interesse eugenico. Vi è tutta un'altra *ratio legis* che muove il fatto matrimoniale e gli effetti penali.

Onorevoli colleghi, unanime è il rilievo da ogni parte enunciato della pesantezza del meccanismo procedurale articolato relativamente all'adozione speciale per la dichiarazione di adottabilità e per l'affidamento preadottivo.

In verità tutta la procedura dell'istituto dell'adozione speciale, com'è articolata, si muove — datemene atto — nei termini che sono nel titolo XI del nostro codice civile, che contempla i minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza e l'affiliazione. L'istituto dell'affiliazione è stato introdotto nel 1939 con la promulgazione del primo libro del codice civile vigente.

Ricordiamo che il legislatore del 1939 ha introdotto nella nostra codificazione le attività assistenziali in favore della prole abbandonata e le ha assunte non già quali enti caritativi, ma quali strumenti dell'organizzazione statale, ai quali è previsto l'affidamento in una disciplina che questo di-

segno di legge riproduce, *mutatis mutandis*, con l'affidamento preadottivo.

Il tribunale dei minorenni deve dunque provvedere all'adozione ordinaria, ora demandata alla Corte d'appello, con tutti gli adempimenti rituali richiesti dal codice civile; deve curare la dichiarazione dello stato di adottabilità acquisendo l'informativa e dando le disposizioni di ricovero; deve interrogare i genitori, i parenti tenuti agli alimenti; deve decidere sull'opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità; deve disporre l'affidamento preadottivo, revocarlo, decidere l'adozione.

Sapete tutti, onorevoli colleghi, ed ancora più lo sa l'onorevole Guardasigilli, che vi è un tribunale dei minorenni per ogni corte d'appello, con una vastissima circoscrizione di competenza territoriale o sezioni di corte d'appello. Il presidente, il giudice o i giudici vi prestano la loro opera complementariamente al loro impegno nel proprio magistero ordinario: il maggiore consenso, la più mirabile coscienziosità ma, salvo eccezioni, difetto di specifica preparazione in materia medico-psicologica. Le procedure demandate al tribunale dei minorenni saranno necessariamente lente; lente per l'ambito vastissimo di competenza territoriale, quindi lente e persino macchinose; lente per il personale, salvo che esso sia davvero riservato preminentemente al lavoro del tribunale dei minorenni e solo sussidiariamente al lavoro del tribunale ordinario, o salvo che non si pensi di poter rivedere gli organici.

Questa legge — teniamolo presente — ripone il suo successo o il fallimento della sua attuazione nelle mani del tribunale dei minorenni; non nella sua buona volontà, che certo non manca, ma nelle sue possibilità umane di impegno e di lavoro. Le procedure articolate nel testo sono certamente pesanti e macchinose; ma io non ne ricavo ragioni di doglianza perchè, incidendosi su beni supremi quali l'affiliazione, la famiglia, lo *status* personale, si devono esigere tutte le garanzie più rigorose.

Mi preoccupa però, onorevoli colleghi, il costo di queste procedure.

Quale sarà il costo di tali procedure? Io mi sono fatto avvocatescamente il calcolo dell'*iter* di una procedura di siffatta guisa, calcolando anche un'impugnazione.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Scusi, ma non è lei il presentatore di quell'ordine del giorno...?

P A C E . Sì, quell'ordine del giorno lei può accettarlo, ma bisogna vedere che cosa dice il Guardasigilli, onorevole Reale!

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Il Guardasigilli è molto benevolo...

P A C E . Sulla sua benevolenza ci conterei. Certamente è un impegno di spesa tale che ho il dubbio possa venire a costituire una remora per generose iniziative. Allora io mi richiamo all'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del nostro codice civile che prescrive che tutti gli atti della procedura della tutela, compresi gli inventari, i conti annuali e i conti finali sono esenti da tassa di bollo e di registro ed aggiunge: « Son del pari esenti da tassa di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo 11° del libro I del codice civile », per cui sono esenti dal pagamento di tali tasse le procedure relative alla tutela e all'affiliazione. Io mi sono posto il quesito se non si debba sollecitare dalla benevola valutazione del Governo la necessità che anche... (*Cenni di assenso dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia*). Il suo cenno di assenso tronca il mio *iter* verboso...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. C'è soltanto il limite che io non sono il Ministro delle finanze.

P A C E . Per questo non ho fatto tale richiesta sotto forma di emendamento, ma come ordine del giorno: proprio perchè sia possibile a lei, se è del parere, di accoglierlo con questa riserva.

Allora, se possiamo essere sicuri, se possiamo avere affidamento che il tribunale sarà posto in grado di dedicarsi a questi nuovi compiti, ci è dato confidare che le proce-

ture saranno sollecitate e, in pratica, svelate. Sarà in questo campo di ausilio prezioso la collaborazione dei due componenti laici portatori di dottrina e di esperienza in sociologia, in psicologia, in pedagogia. Nella fase di accertamento dello stato di adattabilità, cade l'indagine sulle cause della rilevata mancanza di assistenza degli abbandonati i quali possono essere ritenuti tali solo quando siano privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Ove la mancanza di tale assistenza sia dovuta a forza maggiore, non si può parlare di abbandono. Io sono stato e sono favorevole a che questo riferimento alla forza maggiore permanga nel testo legislativo, ma qui l'indagine del tribunale dei minorenni dovrà essere di particolare impegno. La causa di forza maggiore, di cui all'articolo 314-*quater*, non è l'ipotesi di non punibilità prevista dall'articolo 45 del codice penale, ma l'accezione tecnico-giuridica che è identica e perfettamente conforme, sia nella nostra volontà *de lege condenda* che nell'accezione recepita dal legislatore nell'articolo 45.

Come si può staccare definitivamente e irrevocabilmente un padre e una madre dal proprio figlio, se in essi giammai vi è stata la volontà di abbandonare questa loro creatura, o meglio, quando l'accertato abbandono è solo da addebitarsi a cause di forza maggiore? È vero che questa legge si preoccupa di assicurare al bambino abbandonato una famiglia, ma non è lecito al legislatore calpestare in questo caso la dignità, gli affetti dei genitori colpendoli ancora, dopo la crudeltà di un fato avverso.

« Un avvenimento contro cui è impossibile lottare, cui *resisti non potest*, un avvenimento che violentemente spingerà un individuo a fare una cosa o violentemente gli impedisca di farla, un avvenimento superiore all'umano potere, questa è la forza maggiore » scriveva De Ruggero nelle sue intramontabili « Istituzioni di diritto civile ». Quando allora si versa in casi di forza maggiore, il nostro disegno di legge esclude la possibilità di emanare una dichiarazione di adottabilità poichè certamente non ricorre all'abbandono volontario; affer-

mazione questa che deve essere ribadita a chiare lettere nell'espressione della nostra volontà di legislatori. Il giudice poi adeguerà la norma ai molteplici atteggiamenti della umana realtà.

Altro momento di estrema delicatezza è quello nel quale il tribunale dei minorenni è chiamato ad esaminare comparativamente più domande di coniugi che fanno istanza di adottare lo stesso minore e disporre quindi l'affidamento preadottivo. È chiaro che non possono dettarsi delle rigide schematizzazioni. La somma di informazioni, anche anamnestiche, attinte da più fondi, la esplorazione del patrimonio morale condotta in osservazione diretta e penetrante, varranno a preservare da errori nell'instaurazione di un innesto felice che dovrà essere seguito nell'affidamento preadottivo, con una vigilanza assidua nella coabitazione, per trarre certezza che la famiglia viva in coesione affettiva, che il bambino vi trovi un ambiente atto a formare la sua personalità, in quel fenomeno di apprendimento e d'imitazione che lo porta ad assorbire il comportamento e i sentimenti dei genitori.

Voi vedete, onorevoli colleghi, che il compito è arduo, postula una disponibilità di mezzi che il Guardasigilli, penso, già avrà previsto di poter apprestare, sollecitando l'approvazione del provvedimento. Sentite, onorevoli colleghi, come suona provvida questa norma nel 314/20: « Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare, oppure di persone esperte, oppure di istituti specializzati ». Disposizione chiaroveggente questa, nella quale in verità, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, io vedo la chiave di tutto il sistema e il dispositivo del successo del provvedimento; ma, devo essere sincero, ho pochissima fiducia che possa compiutamente attuarsi.

La sede del tribunale dei minorenni dista, in taluni casi, dai paesi della sua circoscrizione fino a 200-220 chilometri. Io sono della corte di appello degli Abruzzi: alcuni centri della circoscrizione dell'Aquila distano da questa anche 230 chilometri! Con una

rete di comunicazioni non sempre rapide il controllo diretto è quindi pressochè impossibile. Lei, onorevole Sottosegretario, non potrà credere che un giudice del tribunale dei minorenni, togato o laico, parta dalla sede del suo ufficio, dal capoluogo del distretto, e raggiunga la periferia estrema del distretto per arrivare in un certo giorno, improvvisamente, in una casa dove vive il bambino in stato di preaffidamento, si sieda allo stesso desco, intorno allo stesso focolare e domandi, interroghi, veda e si possa rendere conto con i propri occhi, direttamente, *ex informata conscientia*, dello stato della instaurata coabitazione. E allora a chi si rivolgerà? Si delegherà la vigilanza ai pretori, e lei sa meglio di me, onorevole Sottosegretario, *sunt lacrimae rerum!* Molte sedi vacanti, impegni di lavoro, eccetera. Oppure ci si avvarrà di persone esperte; chi sono le persone esperte? Sono benemeriti volontari o persone da assumere? Oppure ci si avvarrà di istituti specializzati; ma hanno questi mezzi e personale per muoversi, accedere improvvisamente in seno alle famiglie, trattenervisi, farvi ritorno?

Voi vedete, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, che, al di là della formulazione suggestiva e fascinosa della norma, noi abbiamo necessità del reperimento di fondi e di disponibilità finanziarie, perchè solo a queste condizioni noi potremo veramente far funzionare tale dispositivo che è la istituzione della fase preadottiva. Noi diamo vita ad una legge la quale altrimenti rischia, come il tribunale dei minorenni, di vivere sulla carta, che si contenterà di quelle famose schede che dovrebbero essere le illuminanti guide del giudice minorile, attraverso le quali si dovrebbero acquisire i dati anamnestici della famiglia del minore giudicando e quelli propri bio-psichici del minore. Al contrario, tali schede sono frettolosamente riempite dal medico assunto il quale si limita a chiedere al bambino se ha avuto il morbillo o se suo padre ha l'abitudine di bere. Nessuno di voi, onorevoli colleghi, ha assistito a siffatte parodie nella redazione della scheda minorile? Vengono redatte in questo modo, salvo che la redazione non

venga affidata addirittura ad un appuntato dei carabinieri il quale, pur impiegando tutta la sua buona volontà ed i suoi onesti intenti, non può certo vantare una capacità esplorativa specifica.

Temo un eguale destino per questa legge, a meno che il Governo non abbia il modo di assicurare l'attuazione attraverso l'erogazione dei fondi necessari.

Noi confidiamo che i giudici togati vorranno avvalersi dei componenti laici del collegio poichè costoro hanno una preparazione specifica ed una competenza biopsicologica che già costituiscono le credenziali per la loro assunzione a giudici. Confidiamo dunque che essi siano incaricati di codeste indagini. Se le cose sono quali io ve le ho dette — e non temo smentita — sarà necessario porre a disposizione i mezzi finanziari affinchè si possano svolgere i compiti dalla legge perseguiti. Soprattutto esprimiamo la fiducia che i giudici accolgano i nuovi compiti come una missione di umana solidarietà, nella coscienza della realtà di questo mondo di bambini abbandonati che noi faremo buoni cittadini o candidati alla criminalità.

Avevo preannunciato all'onorevole Presidente — che devo ringraziare per la cortesia di avermi consentito di intervenire oggi — che avrei parlato per un'ora, senonchè al Presidente della Commissione, senatore Fenoaltea, che me ne ha fatto preghiera stamane, ho promesso che avrei abbinato 10 minuti. Pertanto, fedele alla promessa, mi congedo da voi, onorevoli colleghi, dicendo che noi voteremo questo disegno di legge, pur manifestando le profonde ragioni di perplessità che ho esposto, nell'augurio che gli emendamenti varranno ad attuirle, se non ad eliminarle, e nell'auspicio che l'attuazione del disegno di legge medesimo varrà a superarle. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pennacchio. Ne ha facoltà.

P E N N A C C H I O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, pochi disegni di legge hanno ottenuto tanti consensi come

questo che introduce modifiche e sostanziali novità nel nostro codice civile. Pur trattandosi di solo stralcio alla più vasta ed organica riforma del diritto familiare, esso è sufficiente a dare la misura di come il Parlamento interpreta le ansie di una società nuova, adeguandone gli istituti a quei principi della dignità umana che sono solennemente consacrati nello spirito, più ancora che nella lettera, della Costituzione.

Non a caso l'attuale provvedimento viene esaminato prima del piano di sviluppo quinquennale. Sembrerebbe che il Parlamento, gli organi dello Stato, i gruppi sociali siano dominati dai soli temi dello sviluppo economico, dei redditi, dei consumi, delle competitività; invece vi sono anche i problemi, diciamo così, degli investimenti sociali, cioè di crescita morale ed umana, che non si commisurano soltanto nelle relazioni economiche al bilancio dello Stato, cioè nella capacità di aumento della ricchezza materiale, ma si commisurano nella capacità di creare le condizioni di una convivenza più civile, più rispettosa dei diritti fondamentali della persona e, come nel progetto in esame, dei più deboli ed indifesi, cioè dei minori abbandonati.

Credo che non vi siano più dubbi sull'opportunità che accanto all'istituto dell'adozione speciale sia conservata l'adozione tradizionale, sia pure con opportuni correttivi. La natura, i modi di essere e le finalità dei due istituti sono, come è noto, profondamente diversi e distinti fra di loro. Con l'adozione ordinaria si intende raggiungere lo scopo di dare un figlio a chi lo desidera per ragioni prevalentemente ereditarie e di carattere patrimoniale. Con l'adozione speciale si vuole assicurare al minore il diritto naturale ad una famiglia che le imprevedibili vicende della vita gli hanno negato o contestato.

Il valore del disegno di legge al nostro esame, la sua novità, la sua carica innovatrice consistono appunto nell'introduzione dell'adozione speciale nel sistema del diritto positivo, come quello idoneo ad avviare a soluzione i problemi gravi e complessi dell'infanzia abbandonata. D'altra parte, la differenza, che non è formale, ma sostanziale, fra le due adozioni, spiega perchè quella

ordinaria sia consentita anche alle singole persone, mentre quella speciale è permessa soltanto ai coniugi uniti in matrimonio con vincoli solidi, dotati di particolari attitudini a educare e istruire.

Oltre che al dovere che discende direttamente dai precetti costituzionali ce n'è uno umano e sociale cui non è dato di sfuggire, ed è quello che si percepisce più immediatamente e dolorosamente se si pensa alle decine e decine di migliaia di bambini abbandonati a se stessi o custoditi in istituti, di bambini in grado di essere adottati e quindi di divenire parte viva di una nuova famiglia e, di contro, alle migliaia di famiglie desiderose di riversare la cura del loro animo, lo slancio generoso del loro affetto verso creature bisognose di questa insopprimibile integrazione che è nella legge della natura.

Se una colpa esiste, onorevoli colleghi, nella nostra società organizzata, questa è di arrivare in ritardo all'adempimento di questo dovere. Infatti, se è vero che siamo finalmente in grado di offrire una prospettiva ai minori di oggi, tuttavia migliaia di bambini hanno già perduto tale possibilità, avendo tristemente varcato il limite di quegli otto anni al di là dei quali l'adozione non è più consentita.

La norma transitoria (mi riferisco all'articolo 6), pur tanto opportuna, se vale infatti a salvaguardare quei minori già in affidamento o affiliati alla data di entrata in vigore della legge, non giova minimamente a quei minori, che sono la schiera più numerosa, abbandonati od ospitati nei tanti istituti pubblici e privati di assistenza infantile.

È qui superfluo ripetere che le istituzioni — per parlare soltanto di quelle idonee — anche le più attrezzate, con tutti i progressi medici, igienici e sanitari, con i nuovi metodi pedagogici e psicologici e con l'alto costo che le organizzazioni comportano, non sono riuscite a risolvere i problemi dell'educazione, dello sviluppo psichico normale e della formazione della personalità dei minori. L'istituzionalizzazione dell'assistenza grava sensibilmente sul bilancio dello Stato e degli enti locali. Ogni minore costa in me-

dia da lire 3 mila a 4 mila al giorno, senza ricavo di utilità sociale corrispondente.

A 15 o a 18 anni, quando le porte degli istituti si chiudono dietro le loro spalle, comincia l'avventura — diremo triste avventura — che è quella della strada, con i suoi pericoli, i suoi vizi e le tante tentazioni antisociali. Ormai è acquisito che i brefotrofi, gli orfanotrofi e gli altri istituti, comprese le case-famiglia, che sono l'*optimum*, servono soltanto a rendere meno tragica la situazione dei minori senza famiglia. Occorrono una casa, un affetto, un ambiente che solo la famiglia è in grado di offrire.

Io credo a quanto è stato più volte affermato, cioè che una buona parte dell'antisocialità, cioè dei soggetti tendenzialmente pericolosi e dediti ad attività delittuose, proviene da queste schiere di abbandonati. Il Parlamento sa e deve sapere che essi costituiscono la più pesante passività per la società che comunque, prima o dopo o in vario modo, non potrà sottrarsi dal provvedere al loro mantenimento.

Comunque salutiamo con compiacimento il fatto che sta per essere cancellata la barriera che divide l'infanzia legittima abbandonata da quella illegittima: la differenza è sempre stata iniqua ed è iniqua. Quando si constata l'abbandono, lo Stato ha uguali doveri verso l'una e verso l'altra senza inammissibili discriminazioni. Bastano dunque alcune amare riflessioni per comprendere il grande valore umano e sociale dell'istituto dell'adozione speciale e l'accoglienza favorevole generale che le tributa la pubblica opinione.

Ciò non significa che si disporrà finalmente di uno strumento taumaturgico con il quale tutti i problemi dell'infanzia abbandonata potranno essere risolti; in fondo non si dispone che di un nuovo mezzo giuridico che interpreta con una certa esattezza alcune esigenze fondamentali e che potrà concorrere ad attenuare gli aspetti più gravi del problema, a ridurne le proporzioni e gli effetti.

È, però, anche un mezzo umano, affidato ad operatori umani che si troveranno, nell'esercizio della nuova funzione, a contatto con complesse ed insospettabili difficoltà e

responsabilità, come di solito accade allorchè bisogna decidere della libertà e dell'avvenire degli uomini.

La legge, in verità, non è contrastata da alcuno nei suoi principi ispiratori e nelle sue finalità: qui è il suo pregio. Ma i consensi sono accompagnati, qua e là, da perplessità (ne abbiamo ascoltate alcune adesso dal collega Pace) che talvolta assurgono al valore di tormentosi quesiti di coscienza. Ne abbiamo avuto la prova nel dibattito alla Camera (e ve ne è anche l'eco nel dibattito al Senato), dove colleghi autorevoli si sono levati ad ammonire su alcune gravi conseguenze che vulnererebbero per primo l'istituto che invece si vuole valorizzare: quello della famiglia. Ma sui casi-limite ed esasperati dell'onorevole Lucifredi, dopo l'ampio dibattito nell'altro ramo del Parlamento, non è il caso di tornare, perchè a lungo vi ha risposto il Ministro guardasigilli. Voglio invece accennare ad altre riserve che sono state avanzate, alcune delle quali meritevoli di valutazione. Alludo ai diritti della famiglia legittima o naturale che non sarebbero stati sufficientemente tutelati.

Alla base delle censure sta una sorta di primordiale preferenza nella difesa di quei genitori che esaltano le prerogative biologiche dello *ius generandi*. Eppure è evidente che non si intende minimamente mortificare e punire la famiglia di origine se la stessa adempie al suo dovere di dare assistenza materiale e morale ai figli.

Il problema dell'adottabilità del minore non viene neppure in discussione, nè credo che il disegno di legge, laddove si riferisce all'assistenza morale e materiale, intenda un particolare trattamento diverso da quello che la situazione sociale, economica e ambientale dei genitori possa assicurare. Direi che l'aspetto più grave ed emergente, anzi decisivo, dell'abbandono non è l'abbandono materiale, ma quello morale. L'adottabilità è strettamente legata alla colpevole trascuratezza o meglio al rifiuto sistematico del genitore o dei genitori a compiere il proprio dovere verso la prole. Se non vi sono doveri, non vi possono essere diritti, se non si adempie ai primi non si ha titolo per rivendicare i secondi!

Non si può barattare la dignità della persona del minore, che è tributario di affetto e di assistenza, con una sorta di egoismo spietato di coloro che pur gli hanno dato la vita.

Ma non è vero che la famiglia naturale o legittima non sia tutelata nel disegno di legge. Innanzi tutto l'abbandono deve essere morale e materiale insieme, il che significa che se sussiste almeno una base affettiva e la realtà di un sentimento comunque manifestate, non vi sono le condizioni per farsi luogo allo stato di adottabilità. Ma c'è di più. È esatto il rilievo del ministro Reale che ha osservato come l'emendamento al comma 314/4 non ha operato nel sistema, ma al contro il sistema.

La legge esige (allude al principio di forza maggiore) l'abbandono materiale e morale come condizione della adottabilità; esige che sussistano i caratteri della volontarietà nel comportamento del genitore o dei genitori, e non già della necessità, giacché in quest'ultimo caso acquista potere preclusivo la causa di forza maggiore che opera a favore dei genitori incolpevoli.

Io credo che il detto articolo 314/4 della legge che contempla l'esimente della forza maggiore, renderà difficile, o quanto meno di restrittiva applicazione, la norma sulla preadottabilità. Ciò in pratica comporta che la percentuale dei minori di genitori legittimi soggetti alla procedura di adozione speciale registrerà un numero ridottissimo rispetto a tutti i casi che si presenteranno all'apprezzamento del giudice. Solo le situazioni di gravissima colpa, di sordido egoismo, di indegnità morale, potranno temere la previsione della legge, e si tratterà di quei casi ai quali corrisponde l'obbligo, dirò assoluto, di liberazione del minore da uno stato di isolamento e di abbruttimento, obbligo cui la società non può derogare, senza farsi complice di quello stesso egoismo e di quella stessa indegnità.

A questo punto vorrei segnalare che, allorché opererà l'efficacia preclusiva della forza maggiore, il minore per ciò stesso non può restare vittima di così cruda situazione. Infatti, il problema non risolve nella constatazione dell'esimente; il problema del

minore sopravvive alla stessa forza maggiore. Specialmente nei casi di involontario abbandono e del persistere dell'assistenza morale che, in pratica, riguardano una gran parte delle ragazze madri, lo Stato, nella difficoltà di pervenire alla dichiarazione di adottabilità, non può, non deve restare passivo davanti al dramma che involge minore e genitrice insieme. Donde la necessità di un suo intervento equilibratore e riparatore.

Come oggi la Pubblica Amministrazione spende miliardi per l'assistenza diretta ai minori, così deve prevedere un'assistenza congrua per il nucleo madre-figlio, senza la mortificazione persistente delle due o cinque mila lire di sussidio al mese (tanto è infatti l'ammontare del sussidio di balatico corrisposto dalle Amministrazioni provinciali!).

Solo in questo modo si potrà concorrere a dare una base valida di assistenza materiale a quella morale, che è insita nell'affetto materno.

La famiglia legittima, come si vede, per quanto possibile è efficacemente tutelata e difesa. D'altra parte, la situazione dei minori che si trovano in questa condizione trova nel diritto positivo una protezione giuridica attraverso l'istituto della sospensione della patria potestà, rimedio ormai del tutto inadeguato, in quanto di nessun giovamento al minore che nella migliore delle ipotesi è destinato ad essere accolto in una delle tante istituzioni assistenziali.

Ma è assurdo sostenere che la legge non si preoccupa, e fondamentalmente, della famiglia d'origine. Le prudenze e le cautele non si esauriscono in quanto ho già detto. Basti considerare che l'indagine del tribunale dei minorenni per un'idonea assistenza del minore non si limita ai genitori, ma si estende ai parenti tenuti all'obbligo degli alimenti. Se neanche in mezzo ai nonni o agli zii si trova qualcuno disposto ad assicurare solidarietà al minore (assistenza di cui questi ha bisogno come soggetto di diritto, avente pari dignità rispetto agli altri, e tanto più meritevole in quanto si tratta di una creatura inerme ed indifesa) c'è davvero da constatare come sia squallido il richiamo al valore del diritto biologico e come altrettanto squallidi siano gli argomenti dei suoi

sostenitori. Tutto questo senza parlare dell'insieme delle norme dettate a garanzia della famiglia naturale e legittima prima che la dichiarazione di adottabilità acquisti forza di provvedimento definitivo.

Onorevole Sottosegretario ed onorevoli colleghi, se la procedura risulta tanto meticolosa e prudente allorchè si tratta di decidere del rispetto dei diritti della famiglia legittima — ed è giusto che così sia — quella relativa ai minori con genitori ignoti (i cosiddetti esposti o deceduti) poteva essere più rapida nel produrre i suoi effetti. Ella sa, onorevole Sottosegretario, come anche gli organi di giurisdizione volontaria siano lenti nell'esercizio delle loro funzioni e come la legge non ponga termini, ma lasci alla discrezionalità del tribunale dei minorenni la decisione sulla declaratoria dello stato di adottabilità. Ella sa anche che il lavoro da cui sono oberati gli uffici e lo stesso numero dei giudici minorili (in media tre su 24 tribunali operanti in tutta Italia, distribuiti territorialmente per distretto di Corte d'appello) non assicurano la speditezza necessaria alle procedure che, per la materia delicata su cui incidono, meritano espletamenti più solleciti.

Peraltro non è una novità rilevare che le coppie di coniugi desiderose di incorporare nella propria famiglia un figlio adottivo desiderano, conformandosi in tal modo il più possibile alla legge di natura, ricevere nella più tenera età il minore. Chi vi parla proviene dall'esperienza diretta di assessore provinciale di una provincia italiana e può dirvi che i genitori adottanti — e sono tanti — vogliono il bambino a tre mesi o a sei mesi per allevarlo come se fosse davvero il proprio figliolo. Non intendono privarsi di quella gioia arcana di vederlo piccolo e minuto, innocente e tenero nella culla. Assicuro che questa è la psicologia di quei coniugi uniti in matrimonio, e credo che noi si debba fare ogni sforzo per corrispondere a questa esigenza.

La legge, onorevole Sottosegretario, è la occasione per parlare di tutte le implicazioni che essa comporta: accennerò a qualcuna che credo possa avere la sua importanza. E poichè a proposito dell'adozione speciale si è parlato, sempre per l'interesse del

minore, di interventi preventivi, mi domando se non sia il caso di ipotizzare un'azione tempestiva sulle ragazze nubili durante il corso della gestazione. L'opportunità della istituzione di un servizio sociale sarebbe davvero da porre all'attenzione del Governo. Per il bene del bambino dovremmo poter concepire e rendere possibile anche affidamenti nella fase prenatale. Se la madre, infatti, è certa che non sarà in grado di curare e provvedere alla sua creatura, potrà essere consigliata a non riconoscerla. Non si tratterà di una imposizione e per la madre non sarà una diserzione o un abbandono; potrebbe essere, se l'atto è consapevole, davvero un atto di amore inteso ad agevolare rapidamente l'inserzione del nascituro in una nuova famiglia.

E ciò vale soprattutto per i cosiddetti riconoscimenti senza speranza, che quasi sempre si risolvono a danno degli stessi minori. Non arriverò a proporre emendamenti. Nella cassetta postale ieri ho trovato — e con me tutti i senatori — una lettera altamente umana e accorata di un cittadino di Milano il quale scongiurava i colleghi del Senato, in nome di 300 mila bambini abbandonati, di non lasciarsi prendere dalla tentazione emendatrice.

Non sarò certo io, che condivido l'angoscioso e muto appello degli abbandonati, a rompere le righe. Però, vorrei, onorevole Sottosegretario, che ella, almeno per quanto riguarda i minori di genitori ignoti o deceduti, possa anche attraverso una particolare sensibilizzazione degli uffici e soprattutto dei responsabili dei vari distretti giudiziari, predisporre per una procedura rapida, per un aumento di assegnazioni di giudici e di personale tecnico che assecondino lo spirito della legge e l'attesa che vi è in tanti e tanti coniugi.

Si è detto che l'adozione speciale è predisposta nell'interesse del bambino. La sua nuova famiglia, quella adottiva, quindi non può che essere la famiglia definitiva ed irrevocabile. L'interferenza tra famiglia d'origine e quella adottiva infatti avrebbe potuto essere la base dell'ostacolo psicologico, umano e sociale alle adozioni speciali.

Bene ha fatto la legge, sia pure dopo non poco travaglio del legislatore, a decidere la

rescissione di ogni legame di sangue con la famiglia di origine.

L'affetto nella nuova famiglia, l'inserzione organica del minore nel nuovo nucleo sono appunto garantiti dalla intoccabilità del bene acquisito. Guai se all'orizzonte dovessero pesare le nubi di una contestazione. Gli scopi della legge potrebbero restare frustrati sul nascere.

Ben si può immaginare che cosa rappresenti un figlio in una famiglia che non ha potuto realizzare il comandamento del « crescete e moltiplicatevi ». Ben si può comprendere come la separazione con la famiglia di origine debba essere appunto netta e definitiva, senza eccezioni e temperamenti. La legge ha la funzione di un mezzo che va a supplire ad un'avarizia della natura per ravvivare il vincolo del matrimonio, restituiregli un contenuto quasi naturale, al fine di fare più solida ed incorruttibile la cellula della famiglia.

Ma queste osservazioni non escludono, anzi postulano che la scelta della famiglia adottante sia la più appropriata. Ecco un altro argomento delicato. Io non voglio fare il discorso sul giudice della famiglia o sulla magistratura speciale, sebbene il discorso, si voglia o meno, un giorno necessariamente si dovrà imporre all'attenzione del Governo. Una scelta non opportuna o errata, nonostante l'anno previsto come periodo di prova dell'affidamento, potrebbe costituire un pericolo per i valori che con la legge si vogliono affermare.

Non basta che non vi sia una separazione personale nei coniugi che chiedono di adottare, non basta che il vincolo duri da almeno 5 anni; bisogna che il giudice, l'operatore del diritto, il responsabile dell'adozione vada a frugare se vi è una separazione anche spirituale o una fittizia unione coniugale la quale costituisce un potenziale pericolo da cui la legge vuole preservare il minore. Non si tratta di fare tante adozioni, ma di molto di più: di dare una famiglia al minore per cui occorre avere riguardo alle capacità morali degli adottanti, scoprire il vero motivo che è alla base della ricerca di un figlio e vedere se il motivo sia conciliabile con la costruzione di una famiglia e

con lo sviluppo della personalità del bambino.

Ancora oggi si è portati a ritenere che questo bene possa identificarsi con la maggiore aspettativa di diritti patrimoniali, e molto meno in una condizione di sviluppo umano, psichico e sociale. La legge liquida con un solo articolo e con poche parole la complessità della scelta: l'articolo 314/2 esige che i coniugi abbiano soltanto qualità fisiche e morali per educare ed istruire. Possono (questa è la domanda che ci poniamo) i giudici del tribunale dei minorenni assolvere, anzi supplire col loro impegno ai compiti di scelta che non sono giudiziari ma prevalentemente sociologici, psicologici e umani? Perché nella legge non sono state considerate in misura molto più rilevante e chiara le esperienze degli operatori sociali (parlo delle assistenti sociali, degli psicologi) che hanno efficacemente lavorato nell'ambito degli istituti per la prima infanzia? Perché non giovare di apporti così qualificati se il disegno da perseguire è quello di innalzare la dignità del minore la cui psicologia da tempo è conosciuta e studiata in questi istituti? È bensì vero che la legge non è immutabile, che quello che conta oggi è di andare avanti e di approvarla, ma è anche vero che la legge non è altro che una valutazione di rapporti in un dato momento storico e che è pur sempre possibile, dopo l'esperienza derivata dalla sua applicazione, procedere a modificarla. Alle altre obiezioni, non è difficile rispondere che il provvedimento ha una sua rigorosa coerenza e in esso si ravvisa un filo conduttore preordinato agli scopi che si vogliono realizzare. Ciò vale per il principio della pluralità delle adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi anche in presenza di figli legittimi.

Se il fine infatti è di dare una famiglia al minore, non si vede quali seri motivi dovrebbero ostare a successive adozioni che costituirebbero soltanto uno sviluppo e un'espansione naturale della famiglia, così come normalmente avviene nella quasi generalità dei casi. Non è neppure questa l'occasione di accennare alla strana osservazione in base alla quale si è manifestata l'esigenza che la

nuova parentela si estenda ai collaterali degli adottanti.

Pur comprendendo lo spirito dell'osservazione che tende a integrare stabilmente il minore in tutto il nuovo nucleo familiare, non si vede come si possa formare o imporre la parentela giuridica a soggetti, quali sono i collaterali, che sono rimasti estranei alla manifestazione del rapporto adottivo.

Un'ultima considerazione, onorevoli colleghi: non vorrei che le mie parole, in particolare quelle che si riferiscono agli istituti che hanno svolto e svolgono assistenza alla infanzia, siano fraintese. Vi sono istituti, e sono quelli degli enti pubblici o enti locali territoriali, provincie e comuni, che operano nel campo dell'assistenza con costo *pro capite* da lire 3 a 4 mila al giorno per ogni assistito. Tutto l'impegno organizzativo e le strutture moderne sanitarie, mediche, pedagogiche impegnate hanno attenuato la gravità del problema, ma non l'hanno risolto. La vera e compiuta assistenza si svolge con la famiglia e nella famiglia. Ma vi sono stati e vi sono altri istituti, sorti per effetto della carità cristiana e dello spirito evangelico; alludo agli ordini religiosi che non solo hanno assolto ai compiti della assistenza quando l'organizzazione dello Stato era carente, ma ancora oggi con spirito di dedizione, continuano con amore ad assistere i minori con la retta di lire 600, diventata dal 1º gennaio 1967 di lire 700 al giorno. Lo sa bene il Ministero che ha fatto sapere di non potere fare di meglio. Dico ciò perchè è stato con una certa malizia osservato che finalmente gli istituti d'assistenza sono destinati a svuotarsi, come a punirli dei sacrifici e della meritoria attività espletata. Ebbene, pur consapevole che questa assistenza non è stata e non sarà mai quella della famiglia, giudico doveroso rivolgere un pensiero di grata solidarietà alle opere pie, agli ordini religiosi, ai loro infaticabili loro operatori; si tratta degli istituti che hanno provveduto ad ospitare i minori in stato di abbandono morale e materiale nel tempo in cui ancora nessuno pensava a riformare i concetti dell'adozione tradizionale.

Poichè non si può concepire nulla al mondo senza quella legge dell'amore che è con-

naturata con la famiglia, non vorrei che taluno si illuda che con la legge di cui si propone l'approvazione tutti i problemi potranno essere risolti. Ecco perchè lo strumento giuridico non è tutto e potrebbe essere un mezzo inutile se noi non ricordassimo che è necessario e urgente l'approfondimento dei valori morali e cristiani della famiglia, cioè di una regola di vita che, senza respingere il nuovo che emerge nella società moderna, conservi e ravvivi quanto di indistruttibile e di perenne è nella tradizione del nostro popolo. E' giusto auspicare quindi in questa sede e in questa occasione la riscossa morale della famiglia, base di una società civile e libera, in quanto alle deficienze di questi valori non sempre può sopperire la scelta, anche felice, di uno strumento legislativo.

L'abbandono materiale e morale del proprio bambino non è altro che una aberrante degenerazione di chi si è allontanato dalla legge naturale e da quella divina. Ecco perchè dobbiamo augurarci che di bambini abbandonati ce ne siano il meno possibile nel nostro Paese. Questa è la ragione per cui noi sentiamo, come democratici cristiani, che il problema è molto più profondo; è di riforma morale e di riscossa spirituale, in una parola di responsabilità dell'uomo.

Onorevoli colleghi, il Parlamento sta per concludere l'approvazione della legge lungamente attesa e sofferta, una legge di cui è stato compreso tutto il valore umano e sociale, una legge che come poche altre ha il consenso di tutti i settori del Parlamento, (il che è davvero insolito) tanto più meritorio per il legislatore in quanto non si ricollega ad agitazioni, a pressioni di categorie, a interessi di Gruppi. Il Parlamento, nella sua generale solidarietà, si è battuto per una grande massa di indifesi e di innocenti, che nulla promettono a ciascuno di noi se non la coscienza di un alto dovere compiuto e la gioia di aver messo a disposizione di tanti infelici la speranza di una casa, di una famiglia, di un affetto. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Poët. Ne ha facoltà .

P O È T . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'importanza del presente disegno di legge, sotto il profilo civile e sociale, è data dal proposito di introdurre nella nostra legislazione, accanto all'adozione tradizionale o ordinaria regolata dal vigente codice civile, il nuovo istituto dell'adozione speciale che consente la legittimazione di un bimbo da parte di coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni, tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'interesse del dibattito, al quale ho l'onore di partecipare a nome del Gruppo socialista, si concentra quindi in via preminente, per non dire esclusiva, sul nuovo istituto dell'adozione speciale, anche se non dobbiamo dimenticare — perchè degne di essere accolte con pieno consenso — le innovazioni che questo stesso disegno di legge introduce nei riguardi dell'adozione ordinaria, riducendo, da un lato, i limiti di età dell'adottante e consentendo, dall'altro, la possibilità di più adozioni anche con atti separati e successivi. Tali modifiche, relative all'adozione tradizionale, eliminano due dei maggiori inconvenienti più spesso ricorrenti nelle legislazioni sulle adozioni nei vari Paesi ed identificati nel convegno di studio tenutosi nel 1960 sotto l'egida delle Nazioni Unite e del Servizio internazionale con la partecipazione dei rappresentanti di 80 nazioni.

Ma, se anche il legislatore si fosse proposto di eliminare gli altri inconvenienti individuati dal predetto congresso ed esistenti nel nostro istituto dell'adozione ordinaria, quale ad esempio l'impossibilità di adottare in presenza di figli legittimi o legittimati, è tuttavia evidente che ciò non sarebbe stato sufficiente nè idoneo ad avviare a soluzione il problema dei minori in stato di abbandono che il Parlamento italiano ed il Governo, nella loro responsabilità di fronte al Paese, hanno deciso di affrontare, sia per un sentimento di umana pietà verso delle creature innocenti private senza colpa del calore del focolare domestico, sia per l'interesse della società che vuole risolto seriamente il grave

problema dell'infanzia abbandonata, considerato il comportamento antisociale, purtroppo frequente, da parte di persone che senza loro colpa non hanno ricevuto nella loro infanzia un'educazione basata sull'affetto familiare.

È chiaro che per risolvere l'anzidetto angoscioso problema dei minori abbandonati non può servire, ancorchè modificata, l'adozione tradizionale, perchè istituto del tutto diverso dall'adozione speciale nell'ispirazione, nell'applicazione, negli scopi, nei fini. Esso ha una natura essenzialmente contrattuale e patrimoniale perchè nella sostanza è un modo di consentire a chi non abbia figli la continuità del proprio nome ed il trasferimento del proprio patrimonio, con notevole risparmio — sia detto per inciso — del gravame fiscale, data l'equiparazione a tale effetto dei figli adottivi a quelli legittimi esistenti nella nostra legislazione. Peraltro la adozione ordinaria, in quanto si ispira ad esigenze che riconosciamo tuttavia valide e degne di tutela, ha ragione secondo noi di essere conservata anche in presenza del nuovo istituto e conseguentemente siamo contrari alla tesi di coloro che ne vorrebbero l'abolizione. Ciò non esclude però, come diciamo, che l'istituto dell'adozione normale sia inadatto alla soluzione del problema che ci sta di fronte; nè parimenti può servire alla soluzione del problema l'istituto giuridico della affiliazione che ha, come è noto, prevalente carattere assistenziale e non garantisce alcuna stabilità di rapporti, alcun vincolo di natura familiare fra affiliante e affiliato.

Ecco allora che si impone un istituto nuovo, uno spirito innovatore, una vera e propria riforma di struttura. Tale è il significato del presente disegno di legge: chè anzi, ancor più di una riforma, esso opera una autentica rivoluzione, che da qualcuno venne definita « copernicana », con un'espressione, anche se un poco enfatica, certamente efficace. È la prima volta che una legge di questo tipo prende in diretta considerazione il bambino, lo pone al centro del problema, afferma il suo diritto ad una protezione immediata e sicura che lo metta al riparo dalle scosse e dai turbamenti perniciosi alla sua

psiche infantile, quando i suoi genitori, dopo averlo messo al mondo, trascurano di poi i più elementari doveri di allevamento, di educazione e di istruzione, sia che si trovino in condizioni di miseria morale e materiale di cui possono anche non essere in ultima analisi responsabili, sia che vengano sopraffatti dai molti pregiudizi e tabù sociali, purtroppo ancora molto persistenti, contro i quali non hanno la forza, i mezzi o la volontà di combattere.

È evidente che una legge di questa natura e di questa ispirazione esige ed esige una scelta, sia pure drastica, sia pure per certi aspetti dolorosa. Si trattava e si tratta di stabilire come dev'essere risolto il conflitto tra genitori naturali e genitori adottivi, quale valore possano avere in certe circostanze i diritti del sangue.

È certamente triste lo spettacolo di genitori che si limitano a procreare dei figli per poi abbandonarli volontariamente al loro destino ed è giusto riconoscere in molti di questi casi la corresponsabilità collettiva del tipo di società nella quale ancora viviamo: una società, cioè, che ai mali inevitabili della condizione umana aggiunge ancora quelli risultanti dalla condizione sociale. Non saremo certo noi socialisti, che l'abbiamo sempre denunciata, a negare questa verità; ma, detto ciò, non solo ci pare razionale e logico, ma profondamente umano affermare che quei genitori i quali, dopo un certo lasso di tempo, hanno dimostrato di non sapere o volere o potere adempiere ai loro doveri verso le proprie creature, debbano decadere irrimediabilmente da ogni loro diritto verso le medesime. Il diritto del sangue non può concepirsi come dilatato indefinitamente nel tempo. Esso deve invece cessare quando a tale diritto non corrisponda lo adempimento del dovere correlativo di allevamento e di educazione che lo giustifica e lo nobilita quando si risolve in un totale abbandono del fanciullo procreato.

La soluzione che il disegno di legge dà al drammatico quesito che abbiamo sopraindicato obbedisce quindi a motivi di ordine razionale, tutelando, nel contempo, la posizione morale degli adottanti, ai quali non è lecito sia repentinamente strappata la creatura nel-

la quale hanno riposto tutto il loro affetto e le loro speranze, alla quale hanno dedicato le loro cure, per la cui salute hanno tante volte trepidato.

Ma di più, e soprattutto, tale soluzione ha riguardo all'interesse preminente del bambino il quale ha diritto a radicarsi stabilmente e serenamente nella famiglia che lo ha accolto, senza correre il rischio di diventare oggetto di dispute, di essere repentinamente strappato da un caldo ambiente familiare, dai suoi affetti, dalle sue abitudini serene.

La soluzione data al problema appare così pienamente conforme ai solenni principi approvati dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, i quali affermarono che devono essere garantite al fanciullo le condizioni per uno sviluppo sano e normale dal punto di vista fisico, morale, spirituale e sociale, mediante l'approvazione di leggi nelle quali sia determinante l'interesse superiore del fanciullo, espressione, questa, che ricorre più volte nel disegno di legge in esame.

L'innovazione introdotta varrà inoltre ad eliminare le possibilità di pressioni, di ricatti: tutti quei tristi fenomeni, purtroppo frequenti, di cui il bambino è ancora e sempre la vittima innocente. Non è assolutamente trascurabile l'ansia di tante persone che, dopo aver affiliato o adottato un bambino, vivono nel continuo terrore di vedere comparire sulla porta di casa una persona sconosciuta che, sotto la qualifica di genitore naturale, viene a minacciare, a ricattare, a distruggere sovente sentimenti e affetti.

Nè si può non riconoscere che la riforma ha il suffragio delle più moderne cognizioni scientifiche, le quali hanno dimostrato che i bambini rimasti privi della cura di una madre nei primi anni di età subiscono un danno traumatico irreparabile ai fini della loro maturazione intellettuale e del loro inserimento nella vita sociale. Nei brefotrofi, negli orfanotrofi, il bambino deve dividere le cure dell'assistenza con altri bambini, venendo così a mancare di quell'affetto continuo, stabile, personale, cioè riferito a lui ed a lui solo, che costituisce la condizione essenziale del suo sano sviluppo fisico e morale. Alla luce delle nuove conoscenze della psicopedagogia, diverrebbe quindi grave colpa

ignorare la somma dei danni derivanti ai fanciulli dalla privazione totale o parziale delle cure materne o familiari. Neppure le istituzioni meglio organizzate — e per fortuna ne esistono ancora nel nostro Paese — possono dare al bambino il calore umano e l'intimità affettiva di cui ha bisogno. Ma cosa capita in quegli istituti, purtroppo numerosi, nei quali si fa addirittura commercio e appalto dei fanciulli, nei quali lo strumento di educazione è ancora la verga e il bastone, come le cronache di questi anni hanno frequentemente e dolorosamente rivelato?

Qui si pone il problema di un più rigoroso, di un più serio, di un controllo più vigile di quello attualmente esercitato sugli istituti dell'infanzia; controllo che deve essere affidato ad assistenti sociali e, comunque, ad organi altamente specializzati e preparati e soprattutto non timorosi o facilmente addomesticabili. E qui mi piace ancora riferirmi, a proposito degli orfanotrofi, alle parole scritte da una persona che ne visse la dolorosa esperienza: « Una felice fanciullezza è per l'uomo maturo una riserva di ottimismo e per chi si avvia alla vecchiaia un raggio di sole che fuga le nebbie opache dell'autunno della vita. È in ogni età e in ogni circostanza un punto di riferimento al quale ci si richiama quando la fiducia minaccia di abbandonarci. Dei delitti della società nessuno è più atroce di quello di cui essa si macchia, privando tanti fanciulli della gioia di vivere. Le ferite così inferte non si cicatrizzano mai interamente, l'urto più lieve basta a riaprirle ». Queste parole non sono di un medico e neppure di uno psicologo o di un pedagogista: queste frasi le ho tratte da un libro scritto da Pietro Nenni.

Per tutti i motivi sopra enunciati la riforma che noi auspichiamo il Senato vorrà approvare in via definitiva, traducendola in legge dello Stato che sarà certamente ricordata ad onore e vanto di questa legislatura repubblicana, assume un alto significato etico e sociale.

La giustizia sociale non si realizza soltanto con l'equiparazione dei diritti dei cittadini sul piano economico, ma con la riduzione e, se possibile, con l'eliminazione delle troppo

stridenti situazioni di inferiorità sotto il profilo affettivo, morale, familiare e culturale. Perciò un provvedimento che incide in questa sfera, fin dai primi anni di vita del cittadino, non può non trovare il pieno, incondizionato consenso della nostra parte politica.

Questa riforma respinge il concetto tradizionale ed arcaico della famiglia, appesantito da sovrastrutture autoritarie, in base al quale la famiglia stessa appare come una entità racchiusa in sé stessa, entro limiti angusti ed egoistici, sommamente preoccupata della conservazione e della tradizione del suo patrimonio, sorda alla voce della solidarietà umana, incapace quindi di accogliere nel proprio seno, per un impulso generoso dell'animo, un povero bimbo abbandonato. Questa riforma, al contrario, esalta il concetto superiore della famiglia concepita come entità fondata sul sentimento, sugli affetti e non solo sui dati biologici del sangue.

« Certo » — e lo dice un cattolico, il padre professore Lener, come ricorda l'onorevole Berlingieri nella sua pregevole relazione — « la voce del sangue... è una gran voce; ma bisogna aver cuore per udirla. Fortunatamente c'è pure un'altra voce a trovare, oggi più che mai, ottimi ascoltatori: la voce della carità cristiana, la voce della solidarietà umana... Non si chiudano — dice padre Lener — legalmente, per il tabù del sangue... le orecchie e il cuore di chi sa sentire ».

Di fronte alla validità di una siffatta impostazione, che accettiamo senza riserve, cadono necessariamente, a nostro avviso, le obiezioni, ieri ed ancora oggi espresse in quest'Aula circa la possibilità, ammessa dal disegno di legge, dell'adozione speciale in presenza di figli legittimi, anche perchè l'esperienza di altri Paesi ha dimostrato che nessun inconveniente può da ciò derivare e che anzi sono proprio le famiglie che già hanno figli le più idonee all'adozione sotto il profilo educativo e pedagogico. E cade anche la obiezione che non sarebbe giusto ed umano misconoscere al genitore, che abbia abbandonato il figlio, la possibilità di redimersi e di riacquistare così la paternità o la maternità del suo figliolo. A questo proposito, accettiamo in pieno la replica del sottosegretario Misasi in sede di Commissione che, se

il genitore si redime realmente, esso si preoccuperà più del figlio che di se stesso e sarà lieto che il suo bambino abbia trovato il calore di una nuova famiglia; il che ovviamente non impedirà a quel genitore, restando magari nell'ombra e in disparte, di aiutare il proprio figlio naturale con tutti i mezzi possibili. La situazione di abbandono presuppone la mancanza di soddisfazione dei più elementari bisogni materiali e morali, bisogni che non hanno tempo di aspettare i ripensamenti ed i ravvedimenti di nessuno.

Per consentire un più sicuro inserimento del bambino nella nuova famiglia, giustamente la legge si preoccupa di difenderla, privando di ogni effetto giuridico il legame di sangue, ridottosi ad un fatto meramente biologico, ed impedendo al genitore, dimentico dei suoi doveri, ogni tardivo riconoscimento, che molto spesso costituirebbe soltanto un comodo mezzo di sfruttamento del figlio da altri allevato.

L'adozione di un bambino costituisce la realizzazione di un bisogno dello spirito, troppo nobile e troppo alto, perchè essa possa essere circondata da riserve e da condizioni. Con tutto ciò la legge non disconosce o calpesta affatto i diritti del sangue, anzi si potrebbe dire che essa, prima di tutto e soprattutto, esalta la famiglia di origine, consacrando il diritto ed il dovere dei genitori a mantenere, istruire ed educare i loro figli, anche se illegittimi, in una superiore visione di armonia tra vincoli biologici e vincoli affettivi. Per questi motivi la legge introduce molte cautele in tutte le fasi della procedura e, segnatamente, nell'accertamento dello stato di abbandono che è il primo compito del tribunale dei minorenni e che costituisce il presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Dice la legge all'articolo 314/4: « Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori di età inferiore agli anni otto, privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore ». Quindi mancanza di assistenza non soltanto materiale, ma anche morale. Non basta lo stato di povertà economica, ma occorre la miseria morale da parte del genitore. In se-

condo luogo, occorre l'analoga mancanza di assistenza da parte dei parenti (nonni, zii, fratelli) tenuti a provvedervi. Fin qui siamo pienamente d'accordo. Qualche rilievo può invece essere mosso al requisito che la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore, cioè non sia involontaria. Tale dizione può anzitutto prestarsi a dispute sull'interpretazione da dare all'evento estraneo alla volontà del genitore, che gli abbia reso impossibile l'adempimento dei relativi doveri col pericolo di realizzare disparità di trattamento da caso a caso. In secondo luogo, tale requisito non appare del tutto coerente con il sistema del provvedimento di legge, che considera soltanto l'interesse preminente del bambino nonchè la condizione obiettiva del suo stato di abbandono materiale e morale. Non affermo che i ragionamenti dei difensori della forza maggiore abbiano nullo o scarso fondamento; il caso del disperso in guerra o per causa di calamità naturale, ricordato in Commissione dal collega Alessi, è degno di ogni seria considerazione. Tuttavia, temiamo gli inconvenienti che dalla norma potrebbero derivare. Ad ogni modo, argomentiamo e ci auguriamo che la ipotesi di forza maggiore sia veramente eccezionale, che non possa incidere sulla validità e sul normale funzionamento della legge e che occorra rimettere all'esperienza il suggerimento di eventuali modifiche in questo come in altri punti della legge.

Altra riserva, che viene sollevata, riguarda la macchinosità della procedura, l'eccessivo formalismo, le conseguenti remore al raggiungimento dell'atto finale dell'adozione. Tuttavia è facile obiettare che in una materia così complessa, dato il carattere rivoluzionario della legge, di fronte ad una norma che comporta la rottura del vincolo del sangue, si imponeva al legislatore il dovere e l'obbligo di procedere con ogni possibile prudenza. Di qui le norme cautelative che accompagnano l'adozione in tutto il suo iter, dall'individuazione dello stato di abbandono alla dichiarazione dello stato di adottabilità, all'affidamento preadottivo, alla dichiarazione di adozione definitiva.

Pare a noi che una simile cautela sia assolutamente indispensabile in un provvedi-

mento innovatore di questa natura e che il legislatore abbia abbastanza bene conciliato la celerità con la garanzia procedurale e con la certezza del diritto.

Forse per i bambini con genitori sconosciuti, e cioè totalmente abbandonati, si sarebbe potuta instaurare una procedura più snella, evitandosi così le perdite di tempo dipendenti dalle approfondite indagini previste dalla legge, e cioè la ricerca dei loro genitori o peggio dei parenti tenuti agli alimenti e disposti ad occuparsene (cosa peraltro impossibile se non si conoscono i genitori). Forse per questi bambini la legge avrebbe dovuto stabilire, come quella francese, che, trascorso un certo numero di mesi, al massimo nove, dalla nascita, essi fossero *ipso iure* in stato di adottabilità, senza ulteriori ricerche e senza pronuncia di magistrato. Ma anche su questo punto la esperienza pratica potrà in futuro meglio illuminare.

Qualche dubbio e qualche perplessità insorgono anche riguardo al sovraccarico di lavoro che verrà a gravare sui tribunali dei minorenni, soprattutto in ordine al controllo degli affidamenti preadottivi, fase che, indubbiamente, è molto importante e delicata, avendo lo scopo di accertare se la famiglia dei futuri adottanti sia pienamente idonea ad accogliere il bambino ai fini del suo allevamento e della sua educazione e se il bambino possa inserirsi felicemente nella famiglia stessa.

A questo proposito, dovendosi ritenere fondato il rilievo, pare opportuno fare voti affinché venga al più presto approvata la proposta di legge presentata dal nostro compagno onorevole Macchiavelli all'altro ramo del Parlamento in data 17 luglio 1966, con il numero 3312. Tale proposta, anche se non risolve totalmente il problema, tuttavia rappresenta un notevole passo avanti, prevedendo che il Presidente ed il Pubblico ministero del tribunale dei minorenni non possano esercitare le loro funzioni presso altri uffici. In sede di approvazione del disegno di legge, la disposizione potrebbe essere estesa a tutti i magistrati del detto tribunale.

Pare a noi che, una volta potenziati convenientemente nei modi idonei i tribunali dei minorenni, non ci si debba più preoccupare del loro numero limitato, che semmai può rappresentare un fatto vantaggioso ai fini dell'uniformità del giudizio e dell'uniformità giurisprudenziale, soprattutto nel primo periodo di attuazione della legge.

In ogni caso, ci pare importante sottolineare che il successo di questa legge è affidato allo scrupolo, alla diligenza, all'umanità, in una parola, alla nobiltà del magistrato.

Con questa legge noi affermiamo la nostra fiducia nel magistrato. Esso, a sua volta, dovrà sentire — e certamente sentirà — l'importanza e la delicatezza del compito che la società gli affida. Dovrà essere cosciente dell'eccezionalità, della solennità di questo compito. Ma proprio per questo la Magistratura dovrà essere messa in condizione di operare secondo le attese del Paese.

Altra critica potrebbe essere elevata alla norma che limita i rapporti giuridici di parentela, dipendenti dalla filiazione per adozione, tra adottato ed i parenti in linea retta dell'adottante, escludendo invece i parenti collaterali del medesimo. Tale norma contrasta, a mio parere, con la logica del provvedimento, con il principio cioè che il bambino adottato acquista lo stato di figlio legittimo. Ammesso questo principio, tutte le conseguenze dovrebbero derivarne naturalmente, compresa quella della parentela fra adottato e collaterale dell'adottante, che sarebbe appunto la convalida effettiva dell'instaurazione del rapporto di autentica filiazione legittima, nascente dall'adozione, che la legge afferma e riconosce.

Questi rilievi ed altri ancora si potrebbero sollevare nei riguardi del disegno di legge che, peraltro, non ha la pretesa di essere un provvedimento perfetto, anche se suscettibile di miglioramenti, ma non ci pare il caso di attardarsi troppo.

Desidero però ancora accennare ad una critica, a mio parere infondata, che alcuni, ed anche autorevoli, organi di stampa hanno levato nei riguardi dell'articolo 6 del disegno di legge relativo alle norme transitorie, il quale reintrodurrebbe di soppiatto — così è stato scritto — il consenso dei

genitori dell'adottando quale condizione dell'adozione, per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della legge.

Tale interpretazione non ha in verità fondamento alcuno se riferita al nuovo istituto dell'adozione speciale, in quanto questo seguirà, ed è evidente, fin dal suo sorgere, la procedura fissata dalla legge.

Se poi si vuole criticare la richiesta condizione dell'assenso dei genitori nel caso della trasformazione dei rapporti di adozione normale o di affiliazione nei nuovi rapporti regolati dall'adozione speciale — trasformazione che il disegno di legge consente appunto per i primi 5 anni — allora è da dirsi che tale condizione è inevitabile in quanto il consenso del genitore è stato dato con riguardo ai vecchi istituti, siccome regolati da certe norme, e potrebbe benissimo e giustamente essere negato nel momento in cui il genitore si vedesse totalmente ed irrevocabilmente privato della sua paternità, che gli istituti tradizionali invece gli conservavano.

Infine, per rispondere alle critiche, sollevate anche in questa sede, circa l'inopportunità di addivenire a riforme parziali, con un procedere frammentario della nostra attività legislativa anche in questo settore, occorre ricordare che l'istituto dell'adozione speciale già costituiva parte integrante della più ampia riforma del diritto di famiglia predisposta dal Governo. Fu proprio il Governo a presentare tale parte, come uno stralcio della riforma, quando fu chiaro che questa non poteva essere approvata in tempo per essere discussa insieme al progetto di legge Dal Canton.

Nessuna frammentarietà dunque, almeno nel senso che questo disegno di legge non faccia parte del disegno più ampio che riguarda l'intera sfera del diritto di famiglia e non si ispiri quindi ai principi che sono alla base del disegno stesso. Chè se poi si volesse, a tutti i costi, parlare di frammentarietà, allora è giusto rilevare che essa è sorta dall'urgenza delle cose, dalla necessità di approvare al più presto questa legge così importante e tanto attesa, e che quindi occorre, semmai, dare atto al Governo della sensibilità dimostrata in questa occasione.

Avviandomi alla conclusione, desidero dare atto alla intera Commissione di giustizia del Senato, ed in particolare al suo Presidente ed al relatore senatore Berlingieri, della sollecitudine esplicata affinché questa legge potesse al più presto venire in Aula per la discussione ed il voto finale. A tale riguardo desidero ricordare soltanto due date: 21 gennaio 1967, trasmissione della legge da parte del Presidente della Camera dei deputati; 19 aprile 1967, neanche tre mesi dopo, comunicazione della relazione del senatore Berlingieri alla Presidenza del Senato. E tutto ciò pur nel rispetto, in Commissione, dell'ampiezza e dell'approfondimento del dibattito in ordine a una legge di così grande portata.

Concludendo, riaffermo che la mia parte politica è pienamente favorevole alla legge nel testo trasmessoci dalla Camera. Non che questa legge sia perfetta e non passibile di perfezionamenti: ma sarà l'esperienza a suggerirli. L'applicazione pratica della legge rivelerà le eventuali deficienze, e alla luce della realtà operante le norme potranno essere via via adeguate e migliorate.

Per questi motivi ci asterremo dal presentare emendamenti e vigileremo che emendamenti non vengano accolti, perchè ciò avrebbe per effetto il rinvio della legge alla Camera, con il conseguente rischio che essa non possa più venire approvata nel corso della presente legislatura e debba così decadere, date le ostilità e le avversioni palesi e occulte che questa legge porta con sé.

Non dimentichiamo che, mentre si svolge questo dibattito, l'opinione pubblica segue con ansia i nostri lavori. Non deludiamo queste nobili attese. Sentiamoci onorati di aver contribuito al varo di una legge che darà al nostro Paese un volto più civile, di aver compiuto un dovere verso migliaia e migliaia di bimbi derelitti, ai quali compete, come a tutti gli esseri civili, la gioia ed il calore di una famiglia. *(Vivi applausi dalla sinistra e dal centro. Molte congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

G R A S S I . Onorevoli colleghi, è con viva soddisfazione che siamo oggi chiamati ad esaminare questo disegno di legge che, particolarmente per la parte che riguarda l'adozione speciale, rappresenta un vero e proprio capovolgimento di concezioni ormai sorpassate e dà la possibilità, a migliaia di innocenti, di avere essi pure una famiglia stabile, definitiva, irreversibile.

Per l'addietro, il legislatore si era preoccupato non tanto di assicurare un avvenire ai bambini abbandonati, quanto di offrire a coniugi senza figli la possibilità di avere, essi pure, una propria famiglia, chè tale può essere considerata soltanto quella che si perpetua nella discendenza; quella che è allietata da figli e offre ai genitori la gioia, ma anche i sacrifici, dell'educazione e dell'allevamento. Nella disciplina tuttora vigente, la finalità primaria dell'adozione non è per certo quella assistenziale. Pur non condividendo l'opinabile insegnamento della Corte suprema (secondo la quale la finalità principale, essenziale e connaturale dell'adozione è il creare all'adottato il beneficio patrimoniale di poter essere erede legittimo o legittimario dell'adottante), oltre che dei propri genitori e degli altri parenti, sta per certo che l'adozione, qual è oggi ammessa, è in primo luogo concepita dalla legge come un rimedio benigno per chi non abbia avuto figli o li abbia perduti. È rimasto cioè fermo il carattere consensuale dell'atto: ripudiate le proposte liberali della commissione reale per la riforma dei codici, l'adozione attuale non differisce sostanzialmente dall'adozione del Codice del 1865...

P A F U N D I . Non è affatto vero che la Cassazione si sia espressa in tal senso.

G R A S S I . Le porto la sentenza della Cassazione; avrà sbagliato, perchè anch'essa non è infallibile! Direi, esagerando forse un poco, che l'attuale legislazione vuole soddisfare particolari egoismi, pur lodevoli e auspicabili, anzichè preoccuparsi delle tristi condizioni di tanti infanti abbandonati senza una famiglia, senza affetto, senza una vera e propria assistenza spirituale. Il progetto di legge che stiamo esaminando,

nel suo complesso, soddisfa a tali necessità; esso rappresenta, quanto meno, un ardito tentativo di considerare anche la sorte di tanti infelici. L'esperienza che si ricaverà dalla sua applicazione indicherà gli eventuali miglioramenti. Perchè una vera e propria famiglia civile possa formarsi occorre, come nella famiglia naturale, che sul bambino si concentri un solo amore primario, una sola potestà, quella dei nuovi genitori civili; bisogna che il bambino non sappia o dimentichi che altri lo ha procreato e abbandonato; bisogna che egli inizi i primi passi nella vita circondato soltanto d'amore e non soggetto ad influenze più o meno affettive (il più delle volte invece interessate) dei genitori di sangue; bisogna, in una parola, che egli conosca e ami una sola famiglia, quella che lo ha ammesso nel suo seno, che lo ha assistito ed educato, cioè soltanto la famiglia civile, che attorno a lui si è creata.

A queste esigenze soddisfa, come ho detto, nel suo complesso il disegno di legge in esame. Ma esso soddisfa altresì ad un'altra esigenza, quella di ridurre, se non, purtroppo, di eliminare totalmente, i ricoveri pubblici collettivi dell'infanzia abbandonata, dai brefotrofi ai diversi istituti assistenziali di varia natura, di svariati fini, tutti benemeriti per lo scopo che si prefiggono, non tutti, peraltro, in grado di soddisfare appieno le esigenze dei bambini loro affidati (quando poi non nascondono altri fini, non certo encomiabili). Tutti, comunque, nessuno escluso, necessariamente mancano di quell'ambiente affettivo, amorevole, che solo la famiglia può dare.

I bimbi abbandonati sono, con la legge in esame, irrevocabilmente affidati a genitori civili di sicura moralità, diventano parte di una famiglia (direi la parte essenziale di una famiglia), anzichè di una collettività che, per quanto perfetta, e pur sempre una anonima collettività, con tutte le deficienze sue proprie; diventano individui, acquistano cioè una vera e propria personalità.

Siamo favorevoli dunque, nel suo complesso, al disegno di legge in esame, il quale, peraltro, presenta alcuni nei che abbiamo indicato e indicheremo con opportuni emen-

damenti, che in prosieguo illustreremo. Conosciamo l'urgenza di risolvere, una buona volta, il grave problema che ci viene sottoposto, sappiamo anche che qualsiasi modifica alla formulazione della legge, così come è stata approvata dalla Camera dei deputati, significherebbe un ritardo nella sua applicazione. Ma l'esperienza, amaramente, ci dovrebbe insegnare quanto dannose siano le leggi mal formulate, cioè le leggi, come molte, come troppe, che abbisognano poi, per la loro pratica, concreta applicazione, di altre cosiddette « legghine » interpretative, di attuazione o di integrazione. Evitiamo, una buona volta, questo pericolo; esaminiamo a fondo la legge stessa in tutte le sue particolarità, in tutte le sue conseguenze, in rapporto specialmente ad altri istituti giuridici che rimangono inalterati. Qui abbiamo fatto una legge per un determinato settore, ma questa legge, indubbiamente, va ad incidere su altri settori che non abbiamo modificato. Come è mai possibile, invero, ad esempio, consentire l'adozione speciale ai coniugi che già abbiano figli legittimi? Come non prevedere e provvedere, contemporaneamente, alle immancabili conseguenze di un'adozione in queste condizioni; conseguenze non soltanto patrimoniali, ma altresì spirituali? Come non accorgersi che consentire l'adozione al coniuge con figli legittimi significa incidere profondamente sui legittimari? Non ho particolari predilezioni per la cosiddetta « quota di legittima »; penso che essa pure vada riveduta, se non addirittura abolita, ma sinchè esiste al capo decimo del codice civile, nell'attuale suo testo, noi dobbiamo ad esso adeguare qualunque disposizione, oppure adeguare contemporaneamente le disposizioni del capo decimo del codice civile.

Qualunque emendamento, è vero, ritarderà l'applicazione di queste nuove norme, tanto attese e tanto urgenti; tuttavia penso che attendere ancora qualche mese sarebbe meno dannoso che approvare una legge non perfetta in tutti i suoi elementi, tanto più che non mancherebbe, alla Camera dei deputati, il modo di renderla veramente efficiente in brevissimo tempo, dopo l'approvazione, da parte nostra, di emendamenti di ordine

puramente tecnico e giuridico. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Samek Lodovici. Ne ha facoltà.

S A M E K L O D O V I C I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo. Infatti dopo quanto, così dettagliatamente e bene, è stato detto dagli oratori che mi hanno preceduto, io potrò permettermi di essere estremamente sintetico.

Con il mio intervento, io mi propongo essenzialmente di assumermi esplicitamente la mia parte di responsabilità nei confronti di un problema angoscioso, in parte, come si vede, ancora dibattuto, certo non privo di incertezze, anche giustificate, per quanto riguarda le modalità di soluzione ad esso date dal provvedimento in esame. Permettetemi di assicurarvi — dal momento che è un medico che vi parla — per avvalorare quello che dirò, cioè la mia presa di posizione assolutamente favorevole, che ho letto e meditato lungamente la proposta di legge dell'onorevole Dal Canton con la relazione che l'accompagna e le perspicue relazioni dell'onorevole Dell'Andro e del collega Berlingieri, che ho letto i resoconti delle discussioni svoltesi in Commissione, ho consultato — necessariamente per me laico — il codice civile e quello di procedura civile, ed ho tenuto presenti gli atti dell'importante convegno nazionale sui nuovi orientamenti dell'assistenza ai cosiddetti illegittimi, tenutosi nell'ottobre del 1963 a Bologna a cura dell'Unione regionale delle provincie emiliane, alcune sedute del quale ebbi anche l'onore di presiedere.

Orbene, riconfermo che, pur desiderando il meglio, cioè procedure più rapide, nell'interesse del bambino abbandonato, sono favorevole a che questa legge venga approvata senza indugi, anche nel testo pervenuto dalla Camera e accettato dalla Commissione giustizia del Senato. Anche se la legge appare, indubbiamente, perfettibile e non sembrano del tutto prive di fondamento, da una parte alcune perplessità giuridiche

e dall'altra anche alcune osservazioni di natura più squisitamente sanitaria (suggerenti modifiche per migliorare la legge, soprattutto per affrettare l'iter delle pratiche di adozione, come dal punto di vista medico non v'è dubbio che sarebbe sommamente desiderabile ed utile), sembra a me opportuno evitare, con modifiche forse affrettate, il suo rinvio alla Camera, nella speranza e nell'intento di un perfezionamento definitivo, difficilmente raggiungibile in sì delicata e complessa materia, in cui, in fondo, si riscontrano anche due stati d'animo, due mentalità: la tradizione e la nuova coscienza che la continua e la supera.

La legge rappresenta una grande conquista sul piano del progresso giuridico e morale, e già così com'è sembra, a me medico,

sufficientemente idonea a raggiungere, almeno in moltissimi casi se non in tutti, il fine umano, urgente e socialmente necessario che si prefigge, quello di dare una vera famiglia stabile, non rescindibile al minore in stato di abbandono senza colpa dei genitori, una famiglia vera nella quale egli — l'infante — sia e possa sentirsi, a tutti gli effetti giuridici e morali, un vero figlio, e possa in essa svilupparsi, come ogni essere umano ha diritto, e crescervi ed educarsi.

E questa sufficiente, se non perfetta, idoneità attuale della legge alle finalità, è per me l'essenziale. I perfezionamenti necessari, auspicabili potranno venire, anzi verranno certamente dopo, in questa fine di legislatura, se possibile, o nella prossima, coi dettami dell'esperienza e dei casi particolari.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue S A M E K L O D O V I C I).
La riforma del diritto di famiglia potrà, eventualmente, essere la sede più idonea per un'ulteriore rifinitura e per un adeguamento tempestivo alle varie necessità, e specialmente alle necessità dello sviluppo del bambino. Ma intanto approviamo questa legge e gli importanti principi innovatori che essa contiene.

A questa soluzione immediata io sono spinto dalla prudenza parlamentare e dalla mia coscienza di medico e di uomo di questo tempo: un uomo che, come voi tutti, ha vissuto la guerra e le aberrazioni delle dottrine del nazismo, e conosce il lungo, tremendo dramma dei bambini abbandonati. Come medico, per gli studi fatti, ed anche per diretta esperienza pratica, conosco l'enorme importanza della madre o di una figura che adeguatamente la sostituisca, per lo sviluppo psicosomatico del bambino nei primi mesi e anni di vita. La presenza materna, onorevoli colleghi, è indispensabile, di importanza assoluta, per un regolare sviluppo fisico e psichico del bambino, per

il passaggio suo dallo stadio della struttura organica anatomo-funzionale alla struttura psichica; in altre parole, per l'edificazione della sua personalità, per l'edificazione dell'io.

E quando, nelle prime età della vita, nei primi mesi, nel primo anno, la presenza materna o di un valido sostituto, cioè, scientificamente parlando, dell'organizzatore materno, manca o è precaria (come avviene nei brefotrofi e simili) si ha fatalmente uno sviluppo abnorme della personalità del bambino, con danni più o meno gravi, ma sempre notevoli e spesso irreversibili: danni che sono alla radice di tante infelicità, di disturbi nervosi e di tante manifestazioni di antisocialità del fanciullo e dell'adulto.

Pertanto, non vi sono dubbi sulla necessità, non solo per ragioni di solidarietà umana, ma anche nell'interesse della collettività, che l'assistenza al bambino abbandonato non debba essere solamente, non debba essere più quella tradizionale di tipo ospedaliero, materiale, alimentare, sanitario, ma che ogni sforzo deve essere fatto dalla so-

cietà per ovviare anche alla gravissima, inumana carenza affettiva materna dei fanciulli abbandonati. Una carenza, questa, alla quale, gli istituti di assistenza ai minori abbandonati (pur tanto provvidi e benemeriti e tanto necessari, per ragioni intrinseche, anche con la migliore organizzazione e con i più fini accorgimenti: gruppi-famiglia eccetera, ed anche quando abbiano la ventura di avere fra il proprio personale delle persone oblativo), meritevoli di ogni benedizione non possono e non potranno mai supplire completamente.

Pertanto, se le cose stanno così, ed è così, quando non si riesca a ridare al bambino la sua madre naturale, ricostituendo, al più presto possibile, il binomio madre-bambino — e questo, come tutti sanno, dipende da tanti fattori, anche di mentalità e di educazione sociale — quando tutto questo non è possibile, non resta che uno strumento giuridico quale quello neocreato, scaturito dal cuore materno delle proponenti e contemplato dal disegno di legge in esame.

Certo, ripeto come medico, bisognerebbe che l'adozione intervenisse al più presto, prima di danni irreversibili, ma il meglio è nemico del bene, e questa legge — pur non perfetta, d'accordo — può salvare molti bambini e rappresenta, per me, una conquista veramente importante, che è bene consolidare subito.

A differenza degli istituti giuridici attuali, di quello dell'adozione tradizionale, diremo per distinguerla che questa legge è essenzialmente fatta nell'interesse dell'adottante senza figli, per tramandarne nome e patrimonio e allietarne la vecchiaia col conforto di un figlio e non riguarda specificamente i minori in stato di abbandono. A differenza dell'istituto della affiliazione, che è rivolto sì specificamente ai soli minori in stato di abbandono, ma non crea che obblighi assistenziali alimentari, temporanei da parte dell'affiliante e nessun vincolo familiare e, tanto meno permanente, tra affiliato e affiliante e tiene l'affiliato in una situazione di inferiorità giuridica e morale nei confronti degli altri figli legittimi, eventualmente esistenti, l'adozione speciale, invece, dà finalmente al minore abbandonato da genitori e parenti, a tutti

gli effetti e per sempre, una famiglia con genitori ancora giovani — beneficio non sottovalutabile della legge — nella quale egli sarà figlio, se non secondo la carne, secondo l'amore, con pienezza di parità morale e giuridica nei riguardi degli altri eventuali fratelli.

Onorevoli colleghi, non voglio minimamente presumere di fare il giurista, e vi chiedo venia, ma la legge, in complesso, mi sembra ben congegnata attraverso i vari procedimenti o momenti della sua applicazione: la dichiarazione dello stato di adottabilità, di affidamento preadottivo, l'adozione speciale.

La notevole lunghezza delle procedure, quella che è stata chiamata, anche in quest'Aula, la macchinosità (che è lamentata da qualche parte, particolarmente dai miei colleghi medici, come un difetto, e sotto certi aspetti indubbiamente è un difetto, ma l'ottimo è raggiungibile difficilmente), d'altra parte, osservo, assicura ponderatezza di decisioni meditate agli adottanti, mettendo al sicuro da pentimenti tardivi, pericolosi per l'infanzia adottata, la generosità dei loro impulsi.

La legge presenta inoltre, mi sembra, garanzie più che sufficienti, ma doverose, per evitare il pericolo di ingiuste lesioni dei diritti umani del genitore naturale, degno però di esercitarli e di reclamarli.

Certo, vi potrà essere, con tutte queste cautele, anche qualche abuso, qualche pericolo di ricatto; ma come evitare tale possibilità senza ledere dei diritti fondamentali? L'adozione speciale, a mio parere, nel lungo, doloroso cammino che va dalla triste epoca dell'esposizione degli infanti in posti e luoghi non controllati e della ruota (legati al sorgere, per la pietà cristiana, dei primi brefotrofi diretti tutti a nascondere e a mantenere anonima la madre) agli attuali moderni istituti per l'assistenza all'infanzia, con consegna diretta dell'infante e possibilità di ricovero e di recupero della madre naturale per il bambino, l'adozione speciale, ripeto, dopo gli istituti giuridici dell'adozione e della filiazione, che sono inidonei assolutamente a risolvere il problema dei minori abbandonati, rappresenta indubbia-

mente un adeguamento, se non totale, certo importante, alle nozioni ed esigenze scientifiche, ed è un grande progresso della coscienza umana e civile e un approfondimento di quella cristiana. Infatti, con l'adozione speciale in fondo, pur senza disconoscerli, si afferma vittoriosamente la superiorità, sui vincoli del sangue e anche della razza e della nazionalità di origine (si veda l'articolo 5), dei vincoli che si fondano nello spirito e nascono dal cuore, e si proclamano finalmente i sacri e preminenti diritti del bambino. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Maris. Ne ha facoltà.

* **M A R I S**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 31 dicembre del 1960 l'ISTAT di Roma pubblicava alcuni dati sugli assistiti nel nostro Paese dagli istituti per l'infanzia. Al 31 dicembre del 1960 risultavano assistiti nei brefotrofi italiani 550 mila bambini, di cui 21.113 nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti, 78.563 nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, 1525 illegittimi.

Io mi domando, e domando a voi, quanti sono, nell'arco di tempo che interessa la vita di una generazione, i minori, uomini e donne, che entrano nella società e vi operano, portando con sé il ricordo e l'esperienza di un trattamento assistenziale in un brefotrofo. Ponendo una media di assistenza, per ciascun bambino, di due o tre anni, noi perveniamo alla cifra di oltre due milioni di uomini e donne che vivono e operano in ciascuna generazione, portando con sé l'esperienza dell'assistenza subita in un brefotrofo o in un istituto per l'infanzia. Poiché costoro formeranno, nel corso della loro vita, delle coppie, si sposteranno, si uniranno in matrimonio, noi avremo quattro o cinque milioni di persone che saranno coinvolte in una famiglia nella quale almeno uno dei membri ha avuto questo trattamento durante la sua infanzia e, conseguentemente, porterà nei rapporti con i figli, sul piano affettivo e sul piano educativo, l'esperienza ed il ricordo del trattamento subito durante la sua gioventù.

Ecco quindi le dimensioni del fenomeno, ecco le dimensioni del dramma e del problema che interessano certamente tutta la società e non soltanto coloro che hanno avuto la sventura nella loro vita di nascere fuori dal matrimonio, di non essere riconosciuti o di essere, comunque, stati abbandonati.

Oggi i minori privi di assistenza nel nostro paese trovano cura soltanto in alcuni istituti pubblici o privati, dello Stato o delle amministrazioni locali oppure private. Molti, moltissimi di questi istituti sono retti con criteri pedagogici moderni, hanno in organico personale specializzato, cosciente ed impegnato nel lavoro, spesso oscuro, di assistenza e di guida per questi giovani. Ma anche senza generalizzare, noi non possiamo dimenticare che nella nostra società, nel nostro Paese, negli anni '60, vi sono ancora istituti nei quali il bambino è sottoposto ad un regime di vita di tipo carcerario che lo porta alla malattia e alla denutrizione. Non possiamo dimenticare le denunce che hanno turbato la coscienza e l'opinione pubblica in questi ultimi anni. Non possiamo dimenticare quello che è accaduto all'istituto « Regina Apostolorum » di Subiaco, quello che è accaduto all'istituto « Maria Santissima Assunta » di Caltagirone, quello che è accaduto ai ricoverati nell'istituto dei celestini di Prato, quello che è accaduto ai ricoverati nell'istituto « Assunta » di Bassano di Sutri e quello che è accaduto a Pescara, a Civizzano, a Vericone. Vi sono molti istituti privati che erogano l'assistenza soltanto come mezzo per fini speculativi o comunque creano, per i minori ricoverati, condizioni che non si discostano assolutamente da quelle che, quando eravamo ragazzi, ci hanno fatto piangere, sentendo raccontare la vita di Oliver Twist.

Che cosa offre, a questi minori in stato di abbandono, il nostro ordinamento positivo? Quali sono gli istituti attraverso i quali possono uscire dal pelago, possono approdare ad una riva più tranquilla ed ottenere un raggio di luce o di calore? Quali sono, nel nostro ordinamento, gli istituti che consentono a questi « paria » della società di avere un focolare ed una famiglia? Sono l'istituto dell'adozione e l'istituto dell'affiliazione. En-

trambi questi istituti si pongono di fronte al minore in stato di abbandono in una posizione estremamente falsa. Il minore non è il soggetto dei diritti, non è il fine degli istituti, ma è il mezzo, lo strumento e l'oggetto. L'adozione considera il bambino come uno strumento per consentire a chi non ha avuto o non li ha voluti avere di avere dei figli, ai fini soltanto di completare questa famiglia monca e di ottenere, a chi non ha potuto avere dei figli, un oggetto sul quale riversare anche il proprio affetto, ma sul quale soprattutto trasferire tutti i diritti inerenti alla famiglia, ivi compresi i diritti ereditari. Non per nulla l'adozione viene ed è sempre stata indicata come l'istituto volto a creare la famiglia patrimoniale.

Non solo, ma è un istituto che ripete arcaiche posizioni, perchè difende addirittura il diritto maggiorasco; tanto è vero che chi adotta non può successivamente adottare altri, proprio per queste implicite preoccupazioni dell'istituto di non consentire il frazionamento dei patrimoni trasmissibili.

Con l'istituto dell'adozione il bambino, dopo l'adozione medesima, resta ancora oggetto di tutti i diritti che su di lui hanno o possono avere i genitori di sangue. Infatti, nel caso che il minore adottato, avendo ereditato dai genitori adottivi, premorisse ai propri genitori di sangue, il suo patrimonio si trasferisce, per diritto ereditario a questi ultimi.

Considerazioni quasi analoghe possono farsi per l'istituto dell'affiliazione. Il bambino, nell'istituto dell'affiliazione, è oggetto soltanto di carità e di assistenza, peraltro revocabili. Non è che il bambino affiliato possa fare assegnamento perennemente, per tutto il periodo durante il quale ha bisogno di questa assistenza, sull'intervento e sull'aiuto dell'affiliante; questo invece può sempre, in qualsiasi momento, *ad libitum*, revocare l'obbligazione che si è assunta. L'affiliazione non costituisce nessun rapporto familiare. Il minore resta soltanto un bambino diseredato e abbandonato che riceve assistenza da una persona estranea.

Io mi domando: sono questi istituti idonei a garantire — parafrasando l'articolo 3 della nostra Costituzione — a tutti i citta-

dini pari dignità sociale, senza distinzione di condizioni personali e sociali? Sono questi istituti idonei — parafrasando sempre l'articolo 3 della Costituzione — a consentire a tutti i lavoratori il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese?

La nostra Costituzione afferma un diritto di libertà e di uguaglianza per tutti i cittadini, senza distinzione di condizioni personali e sociali. La nostra Costituzione affida alla Repubblica l'impegno di rimuovere tutti gli ostacoli, di abbattere tutte le barriere che impediscono a tutti i cittadini lavoratori il pieno sviluppo della loro personalità. E per barriere è evidente che si devono intendere la deficienza dei mezzi materiali, l'arretratezza della struttura sociale, l'arretratezza degli istituti giuridici, che sono espressione di uno Stato che si era assunto come fini la difesa di una determinata struttura della società. Sono, queste, tutte barriere che rappresentano un limite negativo per la libertà e per l'eguaglianza di ciascun cittadino.

Ora, basta porre questi quesiti per pervenire ad una soluzione negativa e dire che l'adozione, l'affiliazione sono ormai istituti arcaici, hanno fatto il loro tempo, sono stati strumenti di una società che aveva come fini una determinata conservazione delle strutture dello Stato, sono strumenti non più idonei a consentire ai cittadini libertà, uguaglianza e soprattutto uno sviluppo della personalità umana tale da realizzare per tutti pari dignità e condizioni per partecipare, in eguale misura, alla direzione politica e amministrativa del Paese. In questo campo vi è una ricchezza di indagini psicologiche, pedagogiche, mediche e di studi giuridici che ci consentono di concludere che questi principi ormai fanno parte del patrimonio e della coscienza dell'uomo moderno. Vi sono studi dell'ONU, dell'UNESCO, della Organizzazione mondiale della sanità, dell'Ufficio internazionale cattolico per l'infanzia, del Centro internazionale per l'infanzia, vi è il classico e più volte ricordato studio del dottor Bauldi per l'Organizzazione mondiale della sanità. Tutti questi studi dimo-

strano che la spedalizzazione del minore abbandonato, il ricovero del bambino privo di famiglia in un istituto per l'assistenza, lo sviluppo della sua personalità curato da persone sempre diverse che esercitano nel corso del tempo l'assistenza nell'istituto, sono tutti elementi che determinano gravissime dilacerazioni, danni irreparabili per il minore sul piano fisico, psichico, intellettuale, morale e sociale.

Nella relazione alla proposta di legge presentata dall'onorevole Maria Pia Dal Canton alla Camera dei deputati, noi leggiamo che dai risultati di indagini svolte anche nel nostro Paese, e non in quegli istituti nei quali malauguratamente capitano gli Oliver Twist del nostro tempo, ma negli istituti migliori del nostro Paese, non soltanto all'estero, ma anche in Italia, si è rilevato il ritardo mentale dei lattanti e bambini nei primi anni in ambienti di spedalizzazione; si sono rilevati i danni derivanti dai cambi di nutrici e di personale di assistenza; si sono osservate intere comunità di bambini più grandi enuretici o inibiti con varie manifestazioni psicopatiche. Il danno fisico e psichico derivante dalla carenza di cure familiari inizia dai primi giorni di vita e dopo pochi mesi può essere già gravissimo. Questa è la situazione nel nostro Paese, che pone sul piano della realtà sociale il dovere, da parte del legislatore, di intervenire con estrema urgenza, senza contare che esiste anche, da parte nostra, un obbligo di carattere internazionale, che ci siamo assunti quando abbiamo votato insieme a tutti i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell'Assemblea generale del 20 novembre 1959, la dichiarazione universale dei diritti del fanciullo. In tale dichiarazione è affermato che il bambino deve godere di tutti i diritti ivi enunciati; tali diritti devono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione, distinzione e discriminazione di razza, di colore, di sesso, di religione, di opinione politica o di altro genere di origine nazionale o sociale, di censo, di nascita o di altra condizione relativa al fanciullo stesso o alla sua famiglia.

Ebbene, questo impegno sollecita l'adozione, da parte del Parlamento, di una legge

che affronti alla radice il problema e che tenti di avviarlo, sia pure nelle difficoltà che la materia offre, a soluzione. Molti Paesi hanno già aderito a questa dichiarazione universale dei diritti dei fanciulli, molti già avevano preceduto, nella realizzazione pratica, la dichiarazione. Noi arriviamo non certo ultimi, ma dopo una schiera numerosa di altri Stati: dopo l'Olanda, gli Stati nordici, gli Stati Uniti d'America, l'Unione Sovietica, alcune Nazioni orientali e europee, il Giappone, il Canada, l'Australia e dopo la Francia, che ha provveduto con la legge numero 500 dell'11 luglio 1966.

Questa proposta di legge aderisce alla dichiarazione dei diritti del fanciullo, risponde all'esigenza di una pedagogia moderna, risponde all'esigenze della società italiana.

Vi sono molte critiche che io ho l'impressione rispondano, più che ad una serena analisi del provvedimento, a spinte di carattere quasi ancestrale; vi sono critiche che danno l'impressione della sopravvivenza di posizioni tribali, da *clan*, da tribù, da gruppi ristretti. Noi abbiamo sentito ripetere qui, ed è stato ripetuto anche alla Camera dei deputati, che questa legge dilacererebbe i sacri diritti della famiglia, calpesterebbe il diritto del sangue, calpesterebbe, commettendo un sacrilegio, il focolare realizzato attraverso la sacra unione dei coniugi, romperebbe l'equilibrio, l'armonia di una società fondata sulla famiglia legittima.

È evidente che considerazioni generiche di questo tipo non solo non servono a risolvere il problema che è reale, che deve essere risolto e che è presente nella nostra società per quanto riguarda i minori abbandonati, ma rivelano una forma di paleopsiche regressiva, di attaccamento a ciò che è alle nostre spalle, alle spalle dei nostri padri, alle spalle dei nostri nonni, che ci ricollega, con un cordone ombelicale, a tutta una vecchia, arcaica, superata società, che era basata sul diritto di maggiorasco, sull'autorità del padre, sulla prepotenza o sull'autorità del *pater familias*, una società infine che si strutturava nella famiglia prima e nella collettività dopo, in rapporto costante ed esclusivo di autorità da una parte e di soggezione dall'altra.

I diritti del sangue sono un mito, sono soltanto una forma di difesa dalla realtà che urge, un'ultima barriera sulla quale si vogliono ancora condurre alcune battaglie di retroguardia, per difendere le vecchie strutture della società. La famiglia non è un istituto nato sin dalla formazione del mondo, non è un istituto di carattere religioso inviolabile. La famiglia è un istituto di carattere storico, che nel corso dei secoli ha via via risposto a certe esigenze contingenti. La famiglia della società pre-romana rispondeva alle esigenze di una determinata società, la famiglia della società romana rispondeva alle esigenze di un'altra società, e così la famiglia di carattere medioevale e quelle che l'hanno seguita nel corso dei secoli. In tutti gli istituti, cioè in tutte le norme e le organizzazioni sociali poste dall'uomo, vi è senz'altro una parte di carattere spirituale, di carattere morale che può e deve sopravvivere nel tempo, ma vi è anche una parte di carattere contingente, storico, che è caduca e che quindi può e deve essere superata al sopravvenire di esigenze nuove.

Non è vero che — come è stato detto anche ieri da un collega di parte democristiana — il provvedimento di cui ci stiamo occupando operi una sorta di sacrilegio giuridico. La famiglia non viene assolutamente scardinata con questo provvedimento, semmai trova nuovo alimento di carattere spirituale, di carattere morale che ne giustifica la sopravvivenza nella nostra società. Questo provvedimento rivaluta la famiglia come libera scelta, come unione di amore, e rivaluta anche la paternità e la maternità come fatto consapevole, cosciente, responsabile, come scelta operata per realizzare e completare la propria personalità, con l'impegno di cooperare e concorrere non solo a chiamare alla vita, ma anche a chiamare alla coscienza, coloro che vengono al mondo. Proprio da questa legge la famiglia trae alimento e sostanza di carattere morale e spirituale.

Alcune critiche che sono state avanzate a questa legge sono certamente ragionevoli, tuttavia non credo che meritino di essere concretamente accolte. Ad esempio è stata manifestata preoccupazione per il

fatto che il padre o la madre che hanno abbandonato il figlio, qualora si ravvedano della nequizia commessa, non abbiano più la possibilità di riprenderlo con sé, dato che questo provvedimento opera una scissione definitiva, taglia completamente i rapporti originari di sangue (se non erro tale preoccupazione è stata manifestata dal senatore Sailis). Ebbene, a tale critica io rispondo ponendo una domanda: dobbiamo noi difendere la possibilità eventuale di una resipiscenza che può intervenire anche tardivamente, dobbiamo mantenere lo spazio per concretizzare questa forma di pentimento, dobbiamo mantenere le condizioni perchè i genitori che hanno abbandonato il figlio, nell'eventualità di un loro pentimento, possano riprenderselo anche ai danni del bambino stesso? Ma ogni legge, ogni provvedimento evidentemente implica una scelta. Vi sono certamente due interessi, anche sul piano storico, vi è certamente anche l'interesse dei genitori, e non può essere negato né rifiutato il ravvedimento. E' possibile che, dopo avere abbandonato il figlio, una madre e un padre, a distanza di anni, possano sentire l'amarezza di essere soli e il desiderio di riscattarsi moralmente e di riprendere il figlio. Ma per mantenere a questi genitori, colpevoli nella loro azione nei confronti del figlio minore, la possibilità di pentirsi e di riprendere il figlio, dobbiamo noi dar vita ad una legislazione che non opera nessuna scelta e che comunque manterrebbe la situazione attuale? Senza contare che molto spesso, in una società dove i diseredati e i poveri sono numerosi, potrebbe accadere (come accade), che il pentimento copra la speculazione, che il ravvedimento copra una sottile, sottostante volontà di speculazione. E al genitore adottivo che ha preso il figlio — alla madre del cuore, al padre del cuore, come si dice — che ha allevato per tanti anni un figlio, che ormai va a scuola ed è un giovanetto, potrebbe presentarsi il padre o la madre che lo hanno abbandonato, avanzando le proprie rivendicazioni e assumendo le vesti del peccatore pentito.

Naturalmente, noi sappiamo per esperienza come queste cose si concludono: con un

risarcimento di carattere patrimoniale che dovrebbe dare al « genitore del sangue » un corrispettivo per il diritto al quale rinuncia.

E' evidente, quindi, che la legge doveva operare una scelta, e giustamente la scelta è stata fatta a favore del bambino, il cui interesse è preminente in questa legge.

La Società italiana di nipiologia, nella riunione di Bologna del 4-6 novembre del 1966, ha posto l'attenzione sui pericoli che potrebbe incontrare un minore adottato da una coppia di coniugi che avessero già altri figli. La Società italiana di nipiologia pensa che questo bambino inserito in una famiglia con altri figli legittimi potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà, in uno stato di minorazione psichica e psicologica, nei confronti degli altri ragazzi.

Io credo che anche questa eccezione non abbia un fondamento rilevante, dal punto di vista giuridico. È evidente che casi limite di questo genere possono verificarsi. È evidente che il caso limite di una coppia che adotta un figlio e poi ha un figlio proprio può creare, per il minore adottato, delle condizioni particolari nel corso del tempo. Ma la legge non può affrontare e risolvere una casistica che si snoda sul limite o al di là del limite della normalità. Io non credo che possa nascere, nel nostro Paese, una specie di libidine dell'adozione da parte dei coniugi che già hanno figli. Se vi sono dei coniugi che hanno figli, sono soddisfatti e abbastanza preoccupati per quelli che hanno, senza doverne cercare altri. Se cercano altri figli, è perchè vi sono, alla radice della scelta, ragioni di opportunità, ragioni di amore, ragioni di giustizia, ragioni di uguaglianza, che garantiscono al figlio adottato e inserito nella nuova famiglia accanto ai figli legittimi un clima di uguaglianza, un clima di amore, in modo che egli si trovi ad essere un figlio tra i figli, uguale agli altri, senza nessuna distinzione.

Ecco perchè a me pare che questo appunto e questa preoccupazione, anche se hanno, sul piano teorico, una loro ragionevolezza, tuttavia, sul piano pratico, non rappresentano l'indicazione di un pericolo concreto che comporti un intervento e una modificazione della legge per evitarlo.

Vi sono limiti che il mio Gruppo ha criticato, anche nell'altro ramo del Parlamento, che noi abbiamo criticato in sede di Commissione giustizia, limiti che continueremo a criticare anche in questa sede. Certamente la procedura che la legge prevede per consentire al minore abbandonato di essere adottato è macchinosa e lunga, ha degli aspetti che sono defatiganti. Si è risposto, da parte del Governo, che questa procedura risponde alla cautela che deve accompagnare l'esperimento di ogni istituto nuovo. Certamente la considerazione è meritevole di approvazione, la considerazione è valida e giusta, ma a noi pare di cogliere, e riteniamo di non allontanarci dalla verità, proprio in questa complessità della procedura, in questa obiettivamente lunga procedura, (indipendentemente da quelli che possono essere ritardi degli organi preposti a svolgerla) a noi pare di cogliere in questa macchinosità, in questa complessità e in questa lunghezza la sopravvivenza di una prudenza che è ancora, tutto sommato, sempre difesa del diritto di sangue. Vi è cioè preoccupazione di porre, di moltiplicare gli ostacoli, al fine di creare tra il bambino e i genitori di domani un calvario, una strada, un sentiero angusto, difficile da percorrere, doloroso da attraversare completamente.

Noi ci auguriamo quindi che, nel corso dell'attuazione di questa legge, questa parte venga rimaneggiata perchè possa, il provvedimento di adozione, intervenire tempestivamente e rapidamente, in modo che il bambino abbandonato non debba attendere tre anni per essere adottato, ma possa essere adottato nel corso di poche settimane o di pochi mesi.

Una critica noi abbiamo mosso e muoviamo ancora alla formulazione, tutto sommato troppo generica, relativa ai requisiti degli adottanti, i quali dovrebbero essere fisicamente e moralmente idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere, i minori che intendono adottare. È una formulazione vaga. Certamente è difficile trovare formulazioni pertinenti e soddisfacenti; questa è la ragione per la quale, pur indicando le preoccupazioni che abbiamo per la genericità della formulazione, non

abbiamo ritenuto e non riteniamo di adentrarci nella ricerca di una più pertinente formulazione.

Resta tuttavia il limite che è opportuno denunciare, sul quale è soprattutto opportuno richiamare l'attenzione del futuro interprete, del magistrato che dovrà attuare la legge, perchè sappia che l'intendimento del legislatore è stato quello di creare condizioni nelle quali tutti gli uomini siano uguali, di abbattere le barriere della disuguaglianza per i bambini, ma anche di creare condizioni nelle quali tutti i genitori che aspirano alla adozione siano uguali, senza discriminazioni. Perciò la capacità patrimoniale di mantenere il minore è una capacità relativa, che si deve riferire solamente al caso concreto, che non deve essere una capacità ottimale, ma una capacità media, anche secondo elementi di tranquillità. Così pure l'idoneità fisica e morale deve prescindere da qualsiasi distinzione di carattere soggettivo; la idoneità fisica e morale deve riferirsi soltanto, nel caso negativo, a malattie che possano essere trasmesse al minore o ad una incapacità morale che possa tradursi, sul piano dell'educazione, soltanto in una esortazione ad una vita scioperata, in una esortazione o in un esempio che porti il minore adottato fuori dai confini della società civile dei lavoratori.

È stato molto discusso in Commissione l'ultimo articolo, l'articolo 6, contenente norme transitorie. In effetti questo articolo 6 è un ibrido. È un ibrido perchè introduce una forma di adozione di terzo tipo ed in via soltanto provvisoria, per la durata di cinque anni; è un ibrido perchè prescinde, nella procedura per la trasformazione della adozione normale in adozione speciale, dalle condizioni richieste da questa legge per l'adozione speciale, e quindi prescinde dalla sussistenza dello stato di abbandono del minore; è un ibrido perchè accorda un diritto tutt'affatto straordinario ed eccezionale ed una situazione di privilegio ad alcune persone soltanto per un breve periodo di tempo.

In Commissione si è concluso, se ben ricordo, all'unanimità, che tutto sommato fosse opportuno non rimaneggiare la materia trattata dall'articolo 6 proprio per mante-

nere ad essa quel carattere, transitorio e sperimentale, che può essere alla norma riconosciuto.

Ma vi è un limite sul quale io richiamo l'attenzione dei colleghi; un limite molto grave della legge. L'articolo 314/4 stabilisce che sono dichiarati in stato di adottabilità i minori abbandonati e privi di assistenza, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore. Che cosa significa forza maggiore? Se dobbiamo mutuare il concetto dalle norme del codice penale, forza maggiore è quella che in latino si chiama « *vis maior cui resisti non potest* », cioè quella forza che si impone al punto che nessuno può resisterle. Forza maggiore è un evento che deriva dalla natura; sicchè l'autore dell'abbandono non ne è responsabile. Forza maggiore è un fatto che non è previsto e non può essere previsto.

Ma a questa stregua quali saranno i minori che potranno essere assistiti? Il minore abbandonato dalla madre perchè il padre è morto nella miniera di Marcinelle è certamente un minore abbandonato senza colpa dalla madre, è un minore abbandonato per una causa di forza maggiore. L'abbandono del minore da parte di una coppia che si è lasciata trasportare dall'impeto della giovinezza e dalla ebbrezza dell'amore, senza avere nè arte nè parte, senza lavoro, deve essere considerato come privo di colpa, cioè dovuto a forza maggiore, poichè il padre e la madre, pur animati da affetto e da amore, non sono nelle condizioni materiali di assistere il bambino. Il caso di abbandono non per forza maggiore si verifica quando il bambino è abbandonato da un individuo degenerato, da una madre snaturata, che pur potendo sopportare alle necessità del bimbo non lo vogliono fare.

Ecco quindi che arriviamo ad un assurdo; e voglio parlare per paradosso, per dimostrare quanto grave sia questo limite che si è voluto introdurre con un emendamento di cui forse non si è compresa l'enorme portata limitativa. Parlando per paradosso, quindi, vorrei dire che è fortunato soltanto quel minore che ha avuto la ventura di essere partorito da una donna disonorata, da una donna priva di scrupoli, che ha avuto la for-

tuna di avere un padre delinquente. Infatti quel minore, che ha avuto la sfortuna di essere partorito da una donna povera o di essere stato generato da un uomo disoccupato, non avrà la possibilità di essere adottato.

Con questo limite di carattere legislativo, noi abbiamo limitato enormemente la portata della legge, poichè abbiamo acconsentito all'adozione soltanto dei minori abbandonati colpevolmente, per dolo, per delitto, per snaturatezza, per nequizia, per mancanza di coscienza morale da parte dei genitori. È un limite che avrebbe dovuto essere rimosso. Se questa legge si preoccupa di dare calore a chi non ne ha, se questa legge si preoccupa di dare un focolare, una famiglia a chi ne è privo, se questa legge si preoccupa di non mandare domani nella vita uomini e donne portatori di tare e di complessi, ma uomini e donne che si siano formati una personalità libera e serena in un ambiente familiare normale, se questa legge si preoccupa di tutto questo, cioè della personalità del bambino, dei suoi diritti e dell'interesse generale della società di domani, avrebbe dovuto stabilire, per i bambini comunque abbandonati e privi di assistenza, per i bambini che si trovassero di fatto — o per sventura dei genitori o per loro colpa — in uno stato concreto, attuale di abbandono, il diritto di essere adottati. Così non è, perchè dovranno, quelli che sono stati incolpevolmente abbandonati, continuare a fare gli Oliver Twist nelle case di assistenza pubblica o, se nascono a Caltagirone, nelle case di assistenza privata.

Io mi auguro che i magistrati mostrino qui, veramente qui, la coscienza del problema e la loro preoccupazione, e che, quando saranno chiamati alla valutazione della forza maggiore, pongano come momento temporale di valutazione della forza maggiore non quello in cui è avvenuto l'abbandono, ma quello in cui è avvenuto il concepimento o quanto meno la nascita del bambino. Forza maggiore non vi può essere se chi si è unito in matrimonio e ha generato i figli li ha generati quando non era nelle condizioni di poterli mantenere e sapeva che li avrebbe abbandonati dopo.

Non si può dire, quando il bambino è nato: io non ti posso mantenere e ti abbandono, e il mio abbandono è incolpevole, per cui tu non potrai essere adottato. Non si può dire questo perchè quando si è concepito quel bambino si sapeva che comunque non si sarebbe potuto mantenere, e in ogni caso si sarebbe dovuto abbandonare.

Io mi auguro che nel giudizio sulla sussistenza della condizione di forza maggiore, per escludere l'adottabilità del minore, il magistrato collochi questa situazione di forza maggiore a monte della nascita del bambino, a monte dell'abbandono del bambino. Questo per consentire una applicazione più larga della legge.

Vi sono certamente critiche che ci consigliavano e ci avrebbero spinto a presentare degli emendamenti, che noi non abbiamo presentato e che sino a questo momento, a meno che la situazione non si modifichi, non abbiamo intenzione di presentare. Il provvedimento è atteso, è atteso tanto che ha fatto persino scrivere cose ingiuste contro di noi, contro l'attività del Senato.

Su una rivista femminile, un sacerdote di Milano che si interessa di questi problemi ha scritto recentemente un articolo: « I bambini soffrono mentre i senatori non decidono ». Si domanda perchè ciò avvenga e così argomenta, don Paolo Liggeri, che fu mio compagno di carcere e di deportazione e, conseguentemente, mio buon amico: una volta — egli dice — i senatori erano anzianotti ed erano lenti di riflessi, per cui era comprensibile che non fossero sensibili alle istanze della società moderna, ma oggi vi sono anche dei giovani, come mai non si provvede, e con urgenza?

Non è così, non è stato così per il Senato della Repubblica, la cui Commissione giustizia con sollecitudine estrema, al punto che non si sarebbe potuto fare di più, è stata investita dell'esame del disegno di legge. Così non è stato per la Presidenza del Senato, che ha, con sollecitudine, messo all'ordine del giorno dell'Assemblea questo disegno di legge. Io vorrei però dire che la critica non sarebbe meritata neanche nei confronti della Camera. È vero che questo disegno di legge è stato presentato il 20 giugno

del 1964 e che forse è passato troppo tempo fino a quel 23 novembre 1965, giorno in cui la Commissione lo ha preso in esame, ma è altrettanto vero che la Commissione giustizia, in quel lasso di tempo, fu oberata da un notevolissimo lavoro che non diede spazio a nessun'altra discussione, e che dal 23 novembre 1965 in poi, alla Camera dei deputati, in Commissione prima e in Aula poi, si è continuamente discusso di questa legge, sulla quale si sono incontrati e scontrati argomenti, posizioni e studi; vi è stato un *iter* molto impegnato, ma certamente necessario, vi sono stati contrasti e sono state portate avanti, attraverso una battaglia anche di emendamenti, posizioni superate (non voglio dare un giudizio morale) ma non per questo spregevoli.

Una materia di questo genere certamente richiamava l'impegno, l'azione e la lotta anche da parte di chi, in buona fede, si riteneva rappresentante di interessi che venivano violati e calpestati. Vi è stato un processo dialettico dal quale è uscita questa legge con alcuni limiti, che tuttavia non vogliamo rimuovere con degli emendamenti, proprio perchè riteniamo di dover accogliere l'appello accorato di un giudice del tribunale dei minorenni di Milano, dottoressa Giusi Cutrera. Ella afferma che la situazione è drammatica e che una soluzione deve essere adottata al più presto perchè il ritardo non può che risolversi in un danno irreparabile per altri bambini.

Dimettendo questo provvedimento, certamente la questione non è risolta (mi rivolgo al Governo), dato che non abbiamo trovato la soluzione magica mediante la quale l'infanzia abbandonata non costituirà più, da domani, un problema nel nostro Paese. Si dice che le famiglie prive di figli aspiranti all'adozione siano circa il 17 per cento delle famiglie italiane, per cui il loro numero sarebbe addirittura superiore a quello dei bambini abbandonati.

Io credo poco a queste statistiche così estemporanee e così generiche, ma il problema resta, se non altro per quanto riguarda la Magistratura, che deve essere posta nelle condizioni di operare adeguatamente in una situazione nuova. La questione che resta è

quella di creare un magistrato della famiglia che possa intervenire in tutti i momenti di crisi della vita di un fanciullo e possa operare, dotato di esperienza, con ausili idonei dai punti di vista tecnico, operativo e organizzativo. Resta ancora il grave problema dell'assistenza. Vi sono questi casi, se vogliamo, minoritari, nel campo dell'assistenza italiana: a Caltagirone, a Prato, in altri paesi del Piemonte o della Sicilia o di altre regioni d'Italia. Ma anche senza considerare queste situazioni minoritarie, nelle quali il bambino è vittima, è carcerato, è oggetto di speculazione ed è denutrito, resta il fatto generale di un'organizzazione dell'assistenza del nostro Paese che non riesce assolutamente a realizzare per il bambino abbandonato condizioni in cui sia garantito il suo sviluppo umano, la sua dignità, condizioni che assicurino che da quell'istituto esca un uomo, una donna, un cittadino uguale agli altri.

L'opera per riformare questi istituti, per portarli all'altezza dei tempi, per realizzare un loro più fattivo e utile intervento nel settore, è qui davanti a noi, altrettanto urgente e dovrà e potrà, io dico, essere compiuta. Non è soltanto un fatto volontaristico.

Io non so se l'onorevole Maria Pia Dal Canton, quando il 20 giugno 1964 presentò questa proposta di legge, fosse certa di trovare nel Parlamento una maggioranza capace di portare avanti la proposta e di trasformarla in una legge del Paese; io penso che abbia avuto notevoli e fondati dubbi, gli stessi dubbi che, se non conoscessi oggi i risultati della votazione della Camera, avrei avuto anche io partecipando alla riunione della Commissione di grazia e giustizia, perchè le opposizioni sono state forti e decise, le forze politiche si sono battute per non far compiere tutto l'*iter* legislativo a questa proposta e le critiche sono state numerose e capaci anche di una penetrante e continua opera contestativa. Tuttavia la legge è passata perchè nella Camera dei deputati (e io ritengo che passerà anche al Senato) su questo provvedimento hanno trovato convergenza l'impegno politico e la volontà politica di forze che erano dentro e fuori della maggioranza.

Se la maggioranza volesse rivendicare a sé soltanto tutto il merito di questa legge direbbe cosa non vera e negherebbe l'apporto indispensabile e determinante che anche la minoranza politica del Parlamento ha dato. Non ha importanza se alla fine di questa votazione la maggioranza potrà contare da sola su un numero sufficiente di voti per fare approvare la legge; quello che è certo è che se questa legge è uscita dalla Commissione di grazia e giustizia della Camera (in una temperie generale diversa e in una volontà che univa forze politiche della maggioranza e della minoranza) e ha potuto vedere 313 voti favorevoli convergenti su di essa è perchè la minoranza ha condotto alla Camera una sua battaglia e si è schierata a fianco di quelle forze che si presentavano come rinnovatrici del travagliato istituto della famiglia.

Dopo venti anni è questa la prima riforma del diritto familiare. È una riforma che aggredisce un mito, che abbatte un idolo, che sgretola un pilastro di una struttura superata della società e che costituisce una forza frenante per il progresso della società medesima. Su una riforma di questo genere la dialettica che non ha tenuto conto delle barriere, la dialettica dei partiti che non ha tenuto conto degli steccati, ha realizzato una convergenza che consente al Parlamento di dare oggi alla società italiana uno strumento di rinnovamento.

Io mi auguro che questa unità, necessaria e indispensabile, di forze che vogliono rinnovare la società si mantenga per realizzare anche le ulteriori riforme che sono parimenti urgenti e indispensabili in tutto il settore del diritto della famiglia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bolettieri. Ne ha facoltà.

B O L E T T I E R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, noi non vogliamo portare, anche in questa materia, la battaglia politica tra maggioranza ed opposizione, come l'oratore che mi ha preceduto. Rileviamo soltanto che si pone finalmente mano a qualche innova-

zione nell'arretrata legislazione familiare italiana, nella quale senza dubbio altre norme vanno cambiate oltre quelle sull'adozione, per esempio le norme riguardanti i figli naturali, la patria potestà, i diritti dotali, l'adulterio e via dicendo. Sarebbe stato più logico, come rilevava ieri sera il senatore Sailis, trattare tutta insieme, organicamente, anzichè in modo frammentario, l'intera materia riguardante l'istituto familiare, regolato, per tanti aspetti, in modo francamente anacronistico, non certo consono a quell'apertura sociale e solidaristica che anima la nostra Costituzione e che deve animare una società moderna.

Noi cattolici, pur invocando qualche necessaria cautela in materia tanto delicata e controversa, non abbiamo alcuna avversione per le innovazioni in senso moderno ed aperto del vigente diritto familiare, convinti come siamo che la concezione cristiana della famiglia rappresenti quanto di più perennemente rivoluzionario possa concepirsi in fatto di rapporti umani, fondata com'è sulla legge perenne dell'amore, dell'altruismo, della reciproca, spontanea dedizione. Sono d'accordo su questo con il senatore Sailis; non però sul resto delle sue tesi!

Sono d'accordo che per essere dei veri innovatori nei rapporti umani, per essere estremamente moderni, nel senso migliore, basterebbe tornare alle origini dell'ideale cristiano in fatto di famiglia e di società, a quella meravigliosa sintesi realistica di libertà e di giustizia che resiste, come scoglio in un mare tempestoso, anche agli odierni pericoli dell'alienazione della società industriale e consumista, del razzismo, del totalitarismo, eccetera. Intendiamo, non si può essere contrari alla moderna, insopprimibile aspirazione al benessere, come non si può sottovalutare il dato economico per la sicurezza, il progresso, lo sviluppo delle famiglie e degli individui. Ma se di quella aspirazione facciamo l'ideale del nostro modo di vita, rifiutando ben più alti ideali di giustizia, si finirà per avere, nella lotta esasperata degli egoismi scatenati, il benessere familiare e sociale dei pochi di fronte al disagio dei molti, dinanzi a milioni di individui ed a intere popola-

zioni che soffrono la fame e la più nera miseria. Ugualmente, dinanzi ai problemi angosciosi dell'infanzia abbandonata, non possiamo preoccuparci del rischio di turbare, senatore Sailis, situazioni di tutta tranquillità e di agiatezza, quando in uno slancio di generosità, cui nessuno obbliga, i procreatori di figli legittimi decidano di accogliere, quali figli adottivi, bambini privi di affetto e di calore familiare. Questo è perfettamente nella logica della concezione cristiana, una volta che la si accoglie e la si invoca.

Nulla è più triste della visione dei bambini che crescono senza il calore della mamma, e non c'è istituzione al mondo che possa porvi rimedio all'infuori di quella benefica dell'adozione. Basta visitare quei bambini, anche là dove sono assistiti nel modo migliore — e non mancano certo istituti del genere — per comprendere dai loro sguardi quanto bisogno abbiano dell'affetto che loro manca per un sano sviluppo intellettuale, fisico e spirituale.

Il senatore Tomassini opportunamente richiamava, ieri sera, le parole di padre Lener, che avrei voluto richiamare anch'io. Egli rilevava anche, con la sua approfondita analisi, che mi risparmiava di portare a fondo, a mia volta, l'argomento, i motivi di ordine psichico e sociale legati all'esigenza dell'ammateramento. I rapporti tra madre e figlio nel primo anno di vita, ma anche tra padre e figlio nei primi tre anni, creano i presupposti per il futuro sviluppo del bambino. Per questo, esigenza vitale nei primissimi anni di vita è l'amore della donna, procreatrice o no, che con la vicinanza affettuosa, con le cure e i sacrifici che l'allevamento comporta, diventa la vera madre, quella affettiva, ben al di là di ogni astratto richiamo del sangue, che il piccolo non conosce.

Non si tratta di preparare per il bambino un avvenire di impossibile felicità. Si tratta di prepararlo alla vita, alla dignità umana, cui una situazione di artificiosa inferiorità non deve attentare. È il senso di giustizia e di dignità che si ribella a certe situazioni vergognose e assurde, quali quella dell'infanzia abbandonata.

Personalmente, onorevoli colleghi, ho una concezione strana e originale della felicità

umana, e non starò qui ad enunciarla. Non so neppure se riuscirò mai a darle una chiara enunciazione e, tanto meno, una sistemazione scientifica e filosofica che sia. In poche parole, io sono convinto che esista una legge di adeguamento psicofisiologico, che tende a pareggiare la somma delle gioie e dei dolori fisici, intellettuali, morali, per cui nessun uomo è più infelice o infelice, che dir si voglia, di un altro, quale che sia lo stato suo individuale, familiare, sociale, fisico, intellettuale e morale.

Si tratta di una legge rigorosa di compensi ancora imperscrutata. Quando però si hanno nella vita quei pericoli oscuri, in cui pare si condensino un cumulo di contrarietà e di avversità, di vere e proprie calamità, che pare tendano a spezzare la nostra resistenza nervosa, allora si risente il beneficio o meno della nostra infanzia, quella sì, felice o infelice, cioè serena o psichicamente turbata.

La forza nervosa o morale, per superare quei momenti difficili, la si ritrova nella riserva di affetti, di conforto, di gioia della nostra prima infanzia. Le turbe psichiche, relegate nel nostro inconscio, esplodono, in quelle circostanze, in forme diverse e per vie misteriose, e sono esse stesse, del resto, motivo aggravante, se non determinante di uno stato di insuperabilità di condizioni fisiche e morali negative.

È stata richiamata la dichiarazione dei diritti del fanciullo, cui certamente si ispira il presente disegno di legge. Il fanciullo è in verità una cosa sacra. Il periodo dell'infanzia è il più importante nella vita dell'uomo. Tutto quanto ci accade in quel periodo lascia una traccia. Il bambino che si affaccia alla vita ha bisogno di sentirsi protetto e sicuro. Questo senso di sicurezza e di protezione gli può essere dato soltanto da un ambiente familiare. Se il primo contatto col mondo è freddo e indifferente, qualcosa di irreparabile avviene nella psiche infantile, e un senso di ribellione contro la società cova nel profondo dell'animo suo, che esploderà, da adulto, nelle forme più impensate. Il più delle volte si avrà un elemento asociale.

Opportunamente il relatore, tra le altre citazioni, ricorda quanto scritto dal profes-

sor Pietro Pescatore: « Dopo i diritti dell'uomo » — egli scrive — « è venuto finalmente il riconoscimento dei diritti del bambino. Ed è in conformità a questo spirito che è nato e si è andato trasformando il concetto moderno di adozione: essa è al servizio del bambino. Egli deve poter attendersi che la sua infanzia, la sua adolescenza e la sua giovinezza siano circondate da quelle cose, infinitamente preziose per un essere umano, che sono l'amore di una madre e di un padre, il dono insostituibile, fatto di affetto e di sicurezza, di un focolare domestico. L'adozione altro non è che il salvataggio del bambino abbandonato, e compiuto attraverso la ricostituzione dell'ambiente naturale, in cui tutti i bambini dovrebbero poter nascere e crescere. La famiglia adottiva riceve così un'investitura di legittimità dal diritto naturale ».

Si supplisce così con un vincolo giuridico al vincolo di sangue, creando un rapporto di filiazione analogo a quello di filiazione legittima. L'istituto dell'adozione nasce dal bisogno — insopprimibile nell'animo umano — di amare e di essere amati. La famiglia non può avere altro fondamento che questo sentimento di amore reciproco.

Non intorno ad un patrimonio può costituirsi un legame saldo e profondo, quale deve essere quello familiare, ma intorno ad una comunione di affetto, di sentimenti, di solidarietà, ed è quanto viene concretamente affermato in questo disegno di legge, che concepisce l'adozione come il mezzo per dare una famiglia a chi non l'ha, per dare anche all'infanzia abbandonata il calore di un ambiente familiare, necessario per il pieno sviluppo fisico, intellettuale e spirituale cui ha diritto ogni uomo.

Il cuore umano, del resto, sente il bisogno, se non è del tutto inaridito, di riversare sugli altri il sentimento più nobile: quello dell'affetto disinteressato, tanto più forte se si indirizza verso un essere debole e indifeso per proteggerlo ed avviarlo alla vita in un clima di calore umano e di sicurezza. È un sentimento, questo, del cuore umano più diffuso di quanto non si pensi, costretto, spesso, com'è a ridimensionarsi o a nascondersi, fino, a volte, a inaridirsi per la reciproca dif-

fidenza umana che ci rende egoisti e anche cattivi.

Di fronte ad un esserino ignaro delle contraddizioni, della malizia e degli stupidi egoismi della vita, l'animo umano si dischiude alla naturale bontà e allo spirito di solidarietà sociale che ci spinge ad essere utili agli altri.

Ecco perchè la volontà di adottare dei bambini privi di affetto familiare è più diffusa di quanto non si creda, cosicchè con una migliore organizzazione dell'istituto dell'adozione io penso si possa dare a tutta l'infanzia abbandonata — circa 300 mila bambini — la concreta possibilità di avere un focolare di affetti.

Questo disegno di legge ha il merito di aver portato l'istituto sul giusto binario del rapporto affettivo, al di là dell'arido scopo di assicurare una successione patrimoniale.

Nella relazione del Guardasigilli onorevole Salemi, al libro primo del codice civile, presentata nel dicembre 1938, si legge che: « L'adozione ha la precipua finalità di assicurare la continuità della famiglia inserendo in essa, nella posizione di figlio, una persona estranea. L'istituto dell'adozione è disciplinato dalla legge in funzione soprattutto dell'interesse della famiglia ». La nostra Costituzione repubblicana va oltre gli schemi tradizionali nella valutazione dei rapporti etico-sociali per cui l'infanzia e la gioventù vanno protetti dallo Stato che crea gli istituti necessari alla loro tutela giuridica e sociale.

Nella nuova concezione dell'istituto l'adozione è soprattutto in funzione del bambino, al quale si assicura un ambiente familiare che lo accoglie come figlio a tutti gli effetti, ci siano o no figli nati dal matrimonio. Viene però incontro al proseguimento di tale finalità specialmente il desiderio di coniugi che non siano stati allietati dalla nascita di bimbi, di riversare la loro piena di affetti su di una creaturina che sin dal primo momento considereranno loro, che con il passare del tempo sarà sentita come propria, senza nessuna differenza — pare incredibile! — che se fosse stata direttamente procreata. Sono i sacrifici e le sod-

disfazioni che si hanno nell'allevare e nell'educare una piccola anima che si affaccia ignara alle meraviglie e alle brutture della vita, a creare vincoli profondi e duraturi di affetti. Si è troppo creduto in passato alla voce del sangue, ai vincoli del sangue. La scarsa rilevanza giuridica di questi vincoli è messa in luce nell'ottima relazione del senatore Berlingieri. Poc'anzi il senatore Pace disquisiva su alcuni aspetti, anche penali, del problema, ma qui mi preme sottolineare la esigenza, accolta nel disegno di legge, che si recida ogni rapporto tra l'adottato e i genitori di origine, i quali abbiano lasciato il bambino senza l'assistenza cui erano tenuti, abbandonando'lo al suo destino di senza famiglia, lo abbiano o non lo abbiano riconosciuto.

Non vogliamo indagare sulle cause che abbiano determinato l'abbandono e neppure usare parole dure, come si converrebbe, verso quei genitori snaturati e a volte sventurati. Vogliamo soltanto affermare che, una volta rotti i rapporti naturali e doverosi tra genitori e figli, una volta creato un nuovo rapporto di figliolanza e di paternità giuridicamente riconosciuto, la nuova famiglia deve essere ad ogni costo salvaguardata nella sua sicurezza, non tanto nel comprensibile e giusto interesse degli adottanti, i quali così vengono comunque sollecitati alla attuazione della loro propensione all'adozione, quanto nell'interesse del bambino che ne avrebbe un trauma difficilmente guaribile, ove fosse allontanato dal nuovo ambiente familiare. Altro che voce del sangue! Quando il bambino — gli sia stata o no rivelata la sua origine — ha assorbito per anni l'affetto dei suoi genitori adottivi, il calore di una casa che è ormai la loro casa, non si adatterebbe alla realtà di una nuova famiglia senza subire un trauma profondo. Non ci si illuda che i bimbi dimentichino. I bimbi dimenticano solo in apparenza, ma in realtà non dimenticano mai. Quello che non appare in superficie si rifugia nell'inconscio e turberà profondamente, per sempre, la serenità e l'equilibrio della loro vita di adulti.

Ho detto di non credere alla concezione di un possibile raggiungimento di uno sta-

to di umana felicità, quali che siano le condizioni di vita di un qualsiasi uomo. Ma l'adeguamento cui ho accennato si può realizzare in caso di frustrazioni profonde subite nell'infanzia con la reazione aggressiva o rassegnata, con l'abbruttimento, con l'insensibilità, in molti casi con un desiderio profondo di vendetta contro la società che nell'inconscio si è riscontrata ingiusta ed iniqua, indifferente verso di noi, proprio negli anni in cui la nostra debolezza aveva bisogno di affetto, di sicurezza e di conforto, di solidarietà umana e sociale.

Né sapremo forse mai quanta parte dell'angoscia dei tempi nostri derivi dall'egoismo, a volte inconsapevole, dei genitori di oggi, che amano sì i figli, ma li amano a modo loro, nel modo fuggevole dell'uomo moderno, troppo occupato, troppo angustiato, troppo assillato dai bisogni, reali o artificialmente creati. Il distacco oggi lamentato tra padri e figli deriva forse dal nuovo modo di concepirne i rapporti. Il padre di famiglia, ma sempre più spesso anche la madre, sono troppo occupati in faccende esterne alla famiglia, pur se rivolti ad assicurare a questa il benessere materiale, per occuparsi a fondo dei figli. Si passa oggi con estrema facilità da un eccesso di tenerume, forse per compensare la scarsità del tempo dedicato ai figli, ad una totale mancanza di vero profondo interesse ai modi di sviluppo dell'intelligenza, della psiche, dei sentimenti del bambino. I suoi problemi sfuggono all'attenzione, invero scarsa, dei genitori che non trovano più il tempo di giocare con i figli e quindi di comprenderli e di seguirli veramente da vicino. Poi si crede di compensare magari questa mancanza di vero interesse per la vita dei piccoli col soddisfare ogni loro desiderio e capriccio, con l'esagerare in concessioni non giudiciose e in regali costosi che spesso non incontrano il gusto dei bambini, e che comunque non li abitua a desiderare, a conquistare le cose della vita con un minimo di sforzo.

Così si arriva alla giovinezza, già saturi di quanto il mercato dei divertimenti ha potuto offrire senza fatica all'adolescente, che cercherà fatalmente le cose che sono

al di fuori delle possibilità familiari, non solo in senso materiale. Quanto più e meglio si formerebbero i fanciulli se invece di concedere tante cose, i genitori concedessero più tempo e più interessamento vero ai loro problemi!

Io sono convinto che chi sceglie consapevolmente, con l'adozione, la via del sacrificio e dell'altruismo in favore di un essere estraneo che chiama a far parte di pieno diritto della propria famiglia, che così acquista una nuova forza morale, ha un senso paterno certamente non inferiore a quello dei migliori genitori che si interessano seriamente, e non in modo distratto, alla educazione dei bambini che hanno messo al mondo.

È una questione di costume e di civiltà quella che ci sta davanti: cioè la difficile educazione dei bambini e degli adolescenti. Ma se tanti seri problemi nascono da errori di impostazione nei rapporti tra padri e figli, quali disastrose conseguenze — e concludo — non provoca l'abbandono della infanzia cui non sopperisca la società con il creare istituti idonei! Inutile illudersi che la società possa provvedervi direttamente in modo adeguato. È soltanto l'ambiente familiare che può ricreare condizioni di sicurezza e di affetto per i bambini abbandonati, di cui non uno dovrebbe restare senza essere accolto nel caldo seno di una famiglia. E poichè ci sono tante famiglie desiderose di allevare quei bambini, abbiano o non abbiano figli propri, è dovere della società creare leggi ed istituti che garantiscano sia l'adottante che l'adottato nel nuovo rapporto che crea vincoli non meno saldi e affetti non meno profondi di quelli che nascono tra genitori e figli legittimi.

È soltanto il modo di concepire l'affetto e l'interesse per i bambini, è solo il modo con cui si sa amarli che rafforza quei vincoli e quegli affetti su cui si fonda non solo la serenità di una famiglia ma anche la saldezza di una società.

Pur con le lacune ed i limiti rilevati da alcuni colleghi e la macchinosità delle procedure lamentata un po' da tutti (anche dall'oratore che mi ha preceduto), io sono convinto dell'utilità di approvare il disegno di legge così come ci è stato trasmesso dal-

l'altro ramo del Parlamento, per non correre il benchè minimo rischio che la legge venga insabbiata. Se venisse data la stura agli emendamenti, se se ne accogliesse anche soltanto qualcuno, sicuramente migliorativo, quale quello che intende proporre il Governo, sulle norme transitorie, forse non potrei esimermi dal proporre a mia volta almeno uno, circa la menzione del cognome di origine nell'atto di nascita originale. È una cosa assurda che credevamo superata. Ma è evidente che la fretta con cui si è voluto portare avanti il disegno di legge è all'origine di questa come di altre lacune.

Insisto però nell'affermare che ci sarà sempre tempo per migliorare la legge, anche alla luce dell'esperienza che si farà per quanto concerne l'adozione speciale e la procedura per arrivarci.

Oggi, nella nostra responsabilità di legislatori, riteniamo di non deludere le attese di tanti genitori, di tante famiglie che desiderano arricchirsi di altri affetti, ma soprattutto di tanti bambini che soffrono ed inconsciamente attendono, per il loro sereno sviluppo umano e sociale, quel calore di una madre, di un padre, di un focolare ancora sconosciuti. Grazie, signor Presidente. *(Vivi applausi dal centro).*

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Per la discussione del disegno di legge n. 1867 e per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1694

CORNAGGIA MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, desidero parlare sull'ordine dei lavori. Risulta iscritto al punto IV il disegno di legge presentato dai senatori Venturi e Zenti, di cui sono relatore, con-

cernente: « Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare ». Si tratta di quei comuni che non hanno avuto la possibilità, e sono pochi, di chiedere di poter avere una ricompensa al valore militare per il loro eroico comportamento durante il periodo della Resistenza. Questo disegno di legge è all'ordine del giorno, ma vorrei pregare la Presidenza, dal momento che ci possono essere dei ritagli di seduta, di metterlo al più presto in discussione affinché, se il Senato lo vorrà, venga approvato.

Vorrei, onorevole Presidente, rivolgerle un'altra preghiera concernente un mio disegno di legge: « Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico » (1694), di cui è relatore il senatore Vallauri. Si tratta di valorosi piloti che hanno fatto parte della pattuglia acrobatica nazionale che tutto il mondo ci invidia e che tutto il mondo ammira e che hanno perso in volo la vita terrena. Ritengo che la discussione potrebbe esaurirsi in pochi minuti.

Pregherei pertanto di inserire al più presto all'ordine del giorno questo disegno di legge perchè possa essere discusso. Per una questione di copertura che d'altra parte era largamente assicurata, il disegno di legge non si è potuto approvare in sede deliberante dalla 4ª Commissione. Grazie e scusi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Cornaggia Medici, la Presidenza farà il possibile per prendere in positiva considerazione ambedue le sue proposte. Faccio presente che l'ordine dei lavori è stato fissato d'accordo con tutti i capigruppo: comunque è da ritenere possibile procedere a qualche sua modificazione approfittando di qualche scorcio di seduta.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Con riferimento al piano proposto dalla Fincantieri diretto alla chiusura dei cantieri del Muggiano della società Ansaldo di La Spezia;

al grave disagio ed alla tensione esistente nel mondo operaio, nelle organizzazioni sindacali, ed in tutta la cittadinanza che si prospettano con apprensione gli effetti negativi dalla cessazione del lavoro mentre non è stata prospettata alcuna soluzione dell'assetto economico della zona di La Spezia e del livello occupazionale;

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti intendano prendere per evitare le reazioni dell'intera popolazione e per adottare tempestivamente radicali soluzioni che risolvano nella sostanza il problema. (606)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

GRANATA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per alleviare — con la concessione di congrui sussidi ed indennizzi — il disagio delle famiglie costrette ad abbandonare le loro abitazioni e degli esercenti che hanno perduto l'unica fonte di reddito a causa della frana verificatasi a valle della via Regina Elena di Butera (provincia di Caltanissetta);

e per far espletare dagli Uffici tecnici competenti gli accertamenti opportuni allo scopo di determinare l'entità del pericolo e di predisporre le necessarie opere di consolidamento onde riaprire al transito la strada citata, tenuto conto della sua importanza, sia in relazione al traffico, sia dal punto di vista panoramico. (1823)

MENCARAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sa-

pere se e quale intervento intende disporre, attraverso il suo Ufficio provinciale di Siena, al fine di ottenere che la ditta « ITAL-CENTR » di Torrita di Siena revochi la serrata attuata col licenziamento di 27 dipendenti e la sospensione dal lavoro di 20. Il provvedimento appare dettato dall'intenzione da parte padronale di sostituire l'attuale mano d'opera qualificata con giovani apprendiste. La conseguente perdita di salario viene a colpire numerose famiglie in una zona in cui massicci licenziamenti sono già stati attuati e altri vengono minacciati nel settore dei laterizi, e il settore agricolo risente, tra l'altro, delle conseguenze dell'alluvione dello scorso novembre. (1824)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

LESSONA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se gli siano noti alcuni provvedimenti presi dal nuovo Presidente dello Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRA) dal momento in cui assunse la carica (giugno 1966) e precisamente:

1) deferimento al Consiglio di disciplina del primario anestesista sotto una accusa poi dimostratasi infondata; ritirata tale accusa veniva mantenuto il deferimento motivandolo con una nuova accusa, anche questa controbattuta e dimostrata infondata dall'interessato;

2) tentativo di concorso per direttore sanitario dell'ospedale geriatrico di Ancona, fatto *ad personam*, tanto che l'ordine dei medici rifiutava di nominare un proprio rappresentante nella Commissione di concorso. Dinanzi a tale resistenza la persona indicata veniva nominata soprintendente senza concorso;

3) creazione (contro ogni logica scientifica e tecnica) di un primariato geriatrico dermatologico e di un primariato geriatrico otorinolaringoiatrico;

4) avendo il primario chirurgo di ruolo chiesto un periodo di aspettativa per ragioni personali, veniva nominato incaricato del reparto un altro chirurgo, amico del Presidente. Poichè recentemente il chirurgo di

ruolo ha deciso di rientrare in sede (essendo terminato il periodo di aspettativa) la divisione chirurgica, già inferiore al numero legale di letti per un ospedale di prima categoria (n. 70 contro gli 80 ammessi come minimo), veniva smembrata in due divisioni distinte, l'una di 30 e l'altra di 40 letti al solo scopo di dare un posto di ruolo all'attuale incaricato;

5) lo stesso smembramento sta per essere deciso per la divisione medica, anche qui per fare posto ad un nuovo primario;

6) l'atteggiamento del Presidente anche fuori della sede di Ancona (verso enti locali, enti pubblici, personalità mediche e scientifiche) ha bloccato l'espansione dell'ente stesso, così da non poter neppure mettere in atto il programma di costruzione di nuovi ospedali a Pavia, Torino e Genova i cui progetti erano già stati approvati oltre un anno fa e per i quali esistono, fin da allora, stanziamenti da parte del Ministero dei lavori pubblici;

7) da notare che per tutti questi provvedimenti (di carattere indubbiamente tecnico-sanitario) non è mai stato interpellato il consulente generale professor Enrico Gretti nè il vice consulente generale professor Gualfredo Scardigli, nè gli altri consulenti specialistici (professori Biancalana, Bracci, Sepilli) tanto da provocare precise lettere di protesta da parte dello stesso professor Gretti. (6232)

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1291, si concede ai laureati in economia e commercio la facoltà di partecipare alle prime due sessioni di esame di abilitazione indette in attuazione del decreto stesso per la cattedra di matematica e osservazioni scientifiche;

che il decreto di cui sopra crea una grave discriminazione ai danni dei laureati in scienze economico-marittime, ai quali non viene data la stessa facoltà nonostante il loro titolo di studio sia equiparato alla laurea in economia e commercio in virtù della legge 1º febbraio 1960, n. 67;

per sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare o proporre per sanare la grave situazione, anche ai fini della piena equiparazione dei due titoli per quanto riguarda il conferimento degli incarichi e delle supplenze. (6233)

DI PRISCO, TOMASSINI, ALBARELLO, MASCIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali la Direzione dell'istituto centrale di statistica non paga da due mesi l'indennità prevista dalla legge n. 324 del 1959 al personale in servizio presso i centri meccanografici e l'indennità di rendimento al personale addetto ai Calcoli ed alle Comptometer, interrompendo così un'erogazione che in precedenza era stata sempre regolarmente effettuata. Per sapere altresì se non ritenga opportuno intervenire presso la Direzione dell'ISTAT affinché si attui un metodo di consultazione democratica preventiva con le organizzazioni sindacali del personale per tutte le questioni che riguardano il personale stesso. (6234)

MORVIDI. — *Al Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e delle finanze.* — Per sapere se non ritengano opportuno fornire un'interpretazione univoca delle disposizioni sulle competenze accessorie e sulle indennità di trasferta relativamente alle quali si verificano le seguenti diversità di applicazione, non corrispondenti ad equità, sia nel campo amministrativo che in quello fiscale:

esempio: controllore e capo treno fanno parte del personale viaggiante. Nell'eventualità di un servizio fuori residenza, con lo stesso percorso e con lo stesso tempo fuori residenza, al controllore viene data l'indennità di trasferta, al capo treno la competenza speciale che è d'importo inferiore alla trasferta.

Altro esempio: un macchinista effettua un treno; un aiuto macchinista scorta una locomotiva spenta in composizione al treno stesso. Al ritorno il macchinista effettua un altro treno; l'aiuto macchinista ritorna in vettura con lo stesso treno (ambedue in servizio fuori residenza). All'aiuto macchi-

nista viene corrisposta la trasferta; al macchinista la competenza speciale.

Quanto poi alle ritenute fiscali, risulterebbe che presso alcuni uffici imposte e agli effetti della complementare, l'indennità di trasferta e la competenza speciale vengano considerate, come sembra logico e giusto, al 40 per cento, mentre presso altri uffici imposte la trasferta venga considerata al 40 per cento e la competenza speciale, invece, al 100 per cento. (6235)

RODA, PASSONI, ALBARELLO, DI PRISCO, MASCIALE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

a) l'ammontare degli emolumenti riscossi negli anni 1965 e 1966 dai conservatori dei registri immobiliari, suddivisi per ogni singola conservatoria, al lordo e al netto;

b) l'ammontare globale degli emolumenti 1965 e 1966, percepiti dal personale di collaborazione delle cennate conservatorie, al lordo e al netto;

c) l'ammontare riscosso negli anni 1965 e 1966 per diritti di scritturato, da ogni singola conservatoria. (6236)

GRANATA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere per quali motivi la località Piano della Fiera (frazione di Butera, provincia di Caltanissetta), comprendente circa duemila abitanti, risulti ancora priva di farmacia, di condotta medica ed ostetrica, col conseguente grave stato di disagio e di allarme di quella popolazione. (6237)

GRANATA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono stati portati a termine i lavori per la costruzione della fognatura, iniziati circa dieci anni fa, in località Piano della Fiera (frazione di Butera, provincia di Caltanissetta), i cui duemila abitanti sono tuttora costretti a gettare sulla strada i rifiuti e le immondizie col rischio sempre imminente di infezioni ed epidemie. (6238)

SIBILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che l'interrogante, a proposito

della direttiva 256 approvata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa il 26 aprile 1967, relativa alla situazione in Grecia, ha votato favorevolmente in Commissione il primo ed il terzo comma, e votato contro il secondo, ritenendo che in Grecia non vi siano in questo momento Autorità legittime, alle quali ci si possa rivolgere in termini democratici, per chiedere il ristabilimento della Costituzione, ma solo degli usurpatori, e in Commissione e in Assemblea ha votato contro all'insieme della direttiva stessa, chiede di conoscere quali misure appropriate si intendano prendere tempestivamente, anche davanti alle Assemblee parlamentari:

a) per deplorare la sospensione della legalità costituzionale in Grecia;

b) per protestare contro tutte le misure contrarie alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo prese in quel Paese;

c) per appoggiare l'azione che, conformemente alle istruzioni date all'Assemblea consultiva, sarà iniziata dal *Bureau* del Consiglio d'Europa in ottemperanza alla detta Direttiva n. 256. (6239)

BASILE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e quali provvedimenti sono stati adottati e quali disposizioni sono state impartite all'Ufficio contributi unificati di Catanzaro in relazione alla situazione ed ai gravi incidenti verificatisi nel comune di Limbadi, in provincia di Catanzaro, il 6 maggio 1967 a seguito di un provvedimento di detto ufficio con il quale improvvisamente e con effetto immediato si operava una massiccia, e per molti nominativi ingiustificata, cancellazione di alcune centinaia di iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura, con conseguente immediata cessazione, fra l'altro, di ogni forma di assistenza medica ad oltre 600 persone;

e se non ritenga opportuno invitare l'Ufficio contributi unificati di Catanzaro a rivedere, previa sospensione della sua applicazione, il provvedimento adottato e di tenere nelle sue decisioni molto più conto dei pareri espressi dalla Commissione comunale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75. (6240)

BISORI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che fin dal 1949 l'interrogante insiste nel far presente la necessità che gli uffici ed i servizi postelegrafonici di Prato — città in continua espansione demografica ed economica — vengano via via adeguati alla sua crescente importanza ed alle sue sempre maggiori occorrenze;

che anche recentemente l'interrogante ha rinnovato premure in tal senso, ricevendo affidamenti;

che Prato, coi suoi 136.000 abitanti, è oggi la prima fra le città italiane non capoluogo di provincia; ed è altresì un centro industriale e commerciale di altissima importanza per l'entità dei suoi traffici, specialmente con l'estero (115 miliardi di esportazioni nel 1965), come risulta anche dall'elevatissimo gettito dei tributi che paga, collocandosi fra le città italiane più redditizie per l'Erario;

l'interrogante formalmente domanda:

1) quando Prato avrà un edificio postelegrafonico degno dell'effettiva importanza e delle incomprimibili esigenze della città;

2) se intanto non si ritenga necessario far funzionare a Prato il movimento postale interno con servizio anche notturno: e ciò, beninteso, mediante congruo aumento del personale, e non certo distogliendo dagli attuali servizi diurni parte del personale ora esistente, sì da gravare eccessivamente, di giorno, il personale residuo oppure da affievolire — o comunque ridurre — i servizi diurni verso il pubblico;

3) se non si ritenga pure necessario che, allo stesso modo, il servizio telegrafico funzioni a Prato per l'intera nottata, e non soltanto fino alle ore 24 come attualmente. (6241)

PELIZZO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi per i quali alcuni cittadini italiani, residenti a Cividale del Friuli, in gita turistica con meta a Budapest, giunti in auto al confine con l'Ungheria, dopo d'aver attraversato la Jugoslavia, nel giorno 1° maggio 1967, dalla Polizia di frontiera al valico di Leternie fu loro ne-

gato l'ingresso in Ungheria, nonostante fossero tutti muniti di regolare passaporto;

se non ritenga segnalare l'episodio alle Autorità ungheresi, rilevandone l'incongruenza, quanto meno al fine che non si ripetano simili spiacevoli contrattempi. (6242)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 11 maggio 1967

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli (2209) (*Procedura urgentissima*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (2210) (*Procedura urgentissima*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile « Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo « Dell'adozione speciale » (2027) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Estradizione per i delitti di genocidio (1376-bis) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967*).

4. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari